SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 febbraio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. **1**.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 83):

Presentato dai senatori Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES il 23 marzo 2018.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 giugno 2018, con il parere della Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 e il 23 ottobre 2018; il 28 gennaio 2020; l'11 febbraio 2020; 4 novembre 2020; 2 e 23 marzo 2021; il 14 e il 20 aprile 2021; il 5, il 18 e il 19 maggio 2021.

Esaminato in Aula in un testo unificato della Commissione con gli atti n. S. 212 (senatori Loredana DE PETRIS, Monica CIRINNÀ, Gabriella GIAMMANCO e Paola NUGNES), S. 938 (senatori Stefano COLLINA, Andrea MARCUCCI, Alan FERRARI e Andrea FERRAZZI), S. 1203 (senatore Gianluca PERILLI), S. 1532 (senatrice Maria Alessandra GALLONE), S. 1627 (senatrice Patty L'ABBATE), S. 1632 (senatrice Emma BONINO) e S. 2160 (senatori Roberto CALDEROLI, Luigi AUGUSSORI, Ugo GRASSI, Daisy PIROVANO e Alessandra RICCARDI), l'8 giugno 2021 e approvato, in prima deliberazione, il 9 giugno 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3156):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 giugno 2021, con i pareri delle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 e il 29 giugno 2021; il 1°, il 7 e il 29 luglio 2021.

Esaminato in Aula l'11 ottobre 2021; approvato, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 ottobre 2021.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 ottobre 2021.

Esaminato in Aula e approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, il 3 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3156-B):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 novembre 2021.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 gennaio 2022.

Esaminato in Aula e definitivamente approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, l'8 febbraio 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente,* alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali *e ambientali.*».

Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, si veda nella nota all'articolo 1.

22G00019

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2022.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, concernente il contributo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

l'art. 1, comma 311, che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;

l'art. 1, comma 312, che dispone: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020 (di seguito, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020), emanato, ai sensi dei citati commi 311 e 312, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, recante «Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in

infrastrutture sociali», registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2020 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 2 ottobre 2020, S.O. n. 36, ed in particolare:

l'art. 2, comma 2, che dispone: «2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023»;

l'art. 2, comma 3, che dispone: «3. Il termine di cui al comma 2, lettera *a)*, può essere prorogato di tre mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19»;

l'art. 6, comma 1, che dispone: «In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale»;

l'art. 8, comma 1, che dispone: «Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a)* e *b)*»;

Considerato che molti comuni beneficiari del contributo hanno evidenziato ritardi nell'avvio dei lavori, a causa della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di rideterminare il termine per l'avvio dei lavori, di cui al citato art. 2, comma 2, sia con riferimento all'annualità 2020, sia con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, l'on. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante la delega di funzioni al Ministro Carfagna, tra le quali quella di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 novembre 2021;

Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, recante «Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali

Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 2, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del comma 1 entro:

a) il 31 marzo 2022 per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) il 30 giugno 2022 per i contributi riferiti all'anno 2021;

c) il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per i contributi riferiti agli anni 2022 e 2023.»;

b) l'art. 2, comma 3, è abrogato;

c) all'art. 6, comma 1, le parole «lettere *a)* e *b)*,» sono soppresse;

d) all'art. 8, comma 1, le parole «, lett. *a)* e *b)*» sono soppresse.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GAROFOLI

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
CARFAGNA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 266

22A01238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2021.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno ai Sottosegretari di Stato on. Nicola Molteni, on. Ivan Scalfarotto ed on. Carlo Sibilia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 recante norme sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 2021, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale l'on. Nicola Molteni, l'on. Ivan Scalfarotto e l'on. Carlo Sibilia sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, per le materie di seguito indicate, con esclusione di quelle relative all'immigrazione e alla polizia delle frontiere di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e di quelle relative all'immigrazione e all'asilo di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Fermi restando le responsabilità politiche e i poteri d'indirizzo del Ministro, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Sottosegretario di Stato on. Nicola Molteni è delegato, per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 nonché per le materie di competenza del Commissario straordinario per le persone scomparse.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Nicola Molteni è designato quale Presidente della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Nicola Molteni è designato, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, quale Vicepresidente del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Il Sottosegretario di Stato on. Nicola Molteni è delegato, tra l'altro, alla firma dei seguenti provvedimenti:

attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6 T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 773/1931);

costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981).

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Ivan Scalfarotto è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale per le autonomie, nonché per le materie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione relative alla Direzione centrale per gli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto e alla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Ivan Scalfarotto è delegato, tra l'altro, alla firma dei seguenti provvedimenti:

diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993;

approvazione delle nomine dei Ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

indicazione dei Ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000);

decreti di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto legislativo n. 285/1992).

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Carlo Sibilia è delegato per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali con esclusione di quelle relative alla Direzione centrale per le autonomie, per le materie di competenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusu-

ra, nonché per le materie di competenza del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Carlo Sibilia è delegato, tra l'altro, per la firma dei seguenti provvedimenti:

provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 139/2006, come novellato dal decreto legislativo n. 97/2017 (art. 26, comma 2);

sottoscrizione degli accordi integrativi nazionali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. I Sottosegretari di Stato on. Nicola Molteni, on. Ivan Scalfarotto e on. Carlo Sibilia, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, sono delegati a rispondere per le materie di competenza alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. È delegata ai Sottosegretari di Stato on. Nicola Molteni, on. Ivan Scalfarotto e on. Carlo Sibilia, relativamente alle materie di propria competenza, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 6.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui alle presenti deleghe è destinata a subire variazioni ogniqualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 7.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

i programmi, gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico;

gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i rapporti istituzionali in ambito comunitario e internazionale.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie oggetto di delega di cui al presente decreto, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

Art. 8.

1. Il Capo di Gabinetto provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per la registrazione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2021
Interno, foglio n. 1430

22A01282

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 5 novembre 2021.

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 325/2021).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art. 1, in base al quale la scuola dell'infanzia «contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese»; l'art. 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario» ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove di esame e i relativi programmi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, concernente «Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 200, concernente «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione dei citati decreti ministeriali 9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile 2020, n. 200 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali;

Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Acquisito il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 65 del 4 novembre 2021;

Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa all'art. 3, comma 1, in quanto già prevista nel testo;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di prevedere l'esonero dal servizio per i componenti delle commissioni esaminatrici, trattandosi di ipotesi non prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di aumentare la durata della prova scritta da 100 a 120 minuti, in quanto la tempistica prevista appare congrua e sufficiente in relazione alle prove previste ed analoga alle procedure già espletate;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 8, comma 1, trattandosi di termine congruo in relazione alla tipologia delle prove;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 11, comma 3, in quanto l'art. 59, comma 10, lettera *d)* del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede espressamente che la graduatoria sia formulata nel limite dei posti messi a concorso;

Ritenuto di non dover modificare l'Allegato B relativo alla valutazione dei titoli in quanto coerente ed omogeneo con analoghe procedure;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonché le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio;

2. I concorsi sono banditi con frequenza annuale, nelle regioni e per i ruoli nei quali si preveda un'effettiva vacanza e disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dell'istruzione;

b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c. decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

d. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.

e. USR: ufficio scolastico regionale;

f. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;

Art. 3.

Requisiti di ammissione e articolazione del concorso

1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti comuni di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'art. 5, nella prova orale di cui all'art. 6 e nella successiva valutazione dei titoli.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria sono costituite con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, con riferimento ai requisiti di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall'art. 404, comma 12, del testo unico. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'art. 8.

Art. 5.

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 12 sono ammessi a sostenere una prova scritta *computer-based* distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a cento minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da cinquanta quesiti vertenti sui programmi di cui all'art. 9 del presente decreto, così ripartiti:

a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;

b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

4. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Art. 6.

Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7 hanno superato la prova di cui all'art. 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'art. 9 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline nell'ambito dell'unitarietà dell'insegnamento e dell'attività educativa, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

4. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5.

5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

Art. 7.

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'art. 8. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'art. 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Art. 8.

Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. I quesiti delle prove di cui all'art. 5 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una commissione nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta *computer based*, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Entro lo stesso termine dovranno essere pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla medesima commissione.

2. Le tracce delle prove di cui all'art. 6 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'art. 4, secondo i programmi di cui all'art. 9. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. La commissione nazionale di cui al comma 1 è composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della commissione si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329.

4. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata commissione nazionale.

Art. 9.

Programmi di esame

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

a. il programma di esame comune;

b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale.

Art. 10.

Titoli valutabili e relativo punteggio

1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.

Art. 11.

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

7. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-*bis* del testo unico.

Art. 12.

Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.

4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

6. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

7. I bandi disciplinano:

a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3;

b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

c. l'organizzazione delle prove concorsuali;

d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

e. i documenti richiesti per l'assunzione;

f. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento

per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 non è prevista, in attuazione dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.

Art. 14.

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 16.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3037

AVVERTENZA:

Si rinvia per la consultazione del decreto, nonchè degli allegati, ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero http://www.miur.gov.it/

22A01228

DECRETO 9 novembre 2021.

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 326/2021).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative indicazioni nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario» e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;

Considerata l'inapplicabilità del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione del citato decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere del CSPI reso nell'adunanza n. 65 del 4 novembre 2021;

Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa all'art. 3, comma 1, trattandosi di aspetto già disciplinato all'art. 19;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di aumentare la durata della prova scritta da 100 a 120 minuti, in quanto la tempistica prevista appare congrua e sufficiente in relazione alle prove previste ed analoga alle procedure già espletate;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 4, comma 3, trattandosi di tematiche la cui verifica è demandata alla prova orale;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 6, trattandosi di aspetto rimesso alla competenza e discrezionalità della Commissione nazionale;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 7, comma 1, trattandosi di termine congruo in relazione alla tipologia delle prove;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 10, comma 3, in quanto l'art. 59, comma 10, lettera *d)* del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede espressamente che la graduatoria sia formulata nel limite dei posti messi a concorso;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di prevedere l'esonero dal servizio per i componenti delle commissioni esaminatrici, trattandosi di ipotesi non prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'art. 12, comma 1 e l'art. 13 consentendo ai docenti AFAM di svolgere l'incarico di presidente, in quanto i suddetti docenti non possono ritenersi equiparati alle categorie che, secondo la normativa vigente, possono ricoprire le funzioni di presidente di commissione nella procedura di cui al presente decreto;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di intervento sull'art. 14, commi 1 e 3, in quanto prevede specificazioni non utili allo svolgimento della funzione;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 19, comma 2, in quanto limita la formazione delle commissioni;

Ritenuto di non dover modificare gli allegati A e B relativi, rispettivamente, ai programmi e alla valutazione dei titoli in quanto coerenti ed omogenei con analoghe procedure;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Sono altresì disciplinati le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

2. Il concorso è indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con cadenza annuale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dell'istruzione;

b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;

d. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e. decreto legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

f. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.

g. USR: ufficio scolastico regionale;

h. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

i. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;

j. professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;

k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia;

l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione;

m. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici.

Art. 3.

Requisiti di ammissione e articolazione del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 4-*bis*, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 1, comma 181, lettera *b)*, numero 2.1 della legge.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

5. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'art. 4, nella prova orale di cui all'art. 5 e nella successiva valutazione dei titoli.

Art. 4.

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta *computer-based*, distinta per classe di concorso e tipologia di posto.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'art. 8 del presente decreto, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 3, lettera c relativi alla conoscenza della lingua inglese.

5. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

6. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei cinquanta quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

7. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Art. 5.

Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 6, hanno superato la prova di cui all'art. 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'art. 8 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5. L'Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

Art. 6.

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 4 un punteggio massimo di cento punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno settanta punti.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 5 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'art. 7. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti.

4. Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'art. 8 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione cento punti per la prova pratica e cento punti per il colloquio da condursi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 5. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di settanta punti su cento.

5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'art. 9 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di cinquanta punti.

Art. 7.

Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. I quesiti delle prove di cui all'art. 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta *computer based*, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

2. Le tracce delle prove di cui all'art. 5 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'art. 12 secondo i programmi di cui all'art. 8. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. I quadri di riferimento per la valutazione della prova orale sono redatti dalla Commissione nazionale di cui al comma 1 e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

4. La Commissione nazionale di cui al comma 1 è composta scegliendo tra professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della Commissione nazionale si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'art. 16.

5. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata Commissione nazionale.

Art. 8.

Programmi di esame

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

a. il programma di esame comune;

b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Art. 9.

Titoli valutabili e relativo punteggio

1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.

Art. 10.

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'art. 11. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

5. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

8. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3 bis, del Testo unico.

9. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all'Allegato C.

Art. 11.

Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.

4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

6. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

7. I bandi disciplinano:

a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3;

b. l'ammontare del contributo di segreteria di cui all'art. 1, comma 111, della legge;

c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

d. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto;

e. l'organizzazione delle prove d'esame;

f. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

g. i documenti richiesti per l'assunzione;

h. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell'art. 17.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 404, comma 11, del Testo unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12, del medesimo articolo. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

Art. 13.

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;

b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;

c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;

c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Art. 14.

Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;

c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, *master* universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

e. diploma di perfezionamento *post* diploma o *post* laurea, *master* universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 15.

Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.

2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Art. 16.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 17.

Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata secondo le indicazioni e le modalità previste dai bandi.

4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.

5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 13;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 16. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 16, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il *curriculum vitae*;

h. il consenso al trattamento dei dati personali.

6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 14, comma 4.

7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.

8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.

9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.

11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'art. 15, comma 2 e ai commi 12 e 13 del presente articolo.

12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

13. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere *a)* e *b)* di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.

14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 18.

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 17, commi 12 e 13.

3. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, non è prevista, in attuazione dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo.

Art. 20.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro

centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 21.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 9 novembre 2021

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3039

AVVERTENZA:

Si rinvia per la consultazione del decreto, nonché degli allegati, ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it .

22A01229

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2021.

Definizione dell'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonché modalità di erogazione dell'indennità stessa.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

Visto in particolare l'art. 18-*bis* del citato decreto-legge n. 41 del 2021 che dispone che «1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità, alla quale si applica l'art. 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» e che «2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021.»;

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che dispone che «1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Visto l'art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni che prevede che «In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contra-

sto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Considerato che l'indennità di cui al citato art. 18-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021 è remunerata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e che il numero dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 deve essere certificato dalle regioni/province autonome;

Ritenuto pertanto che i lavoratori in somministrazione del comparto sanità ai quali è riconosciuta l'indennità di cui al citato art. 18-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021 siano esclusivamente i lavoratori operanti presso le Aziende e gli Enti del SSN;

Acquisiti dalle regioni/province autonome i dati certificati in merito ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSR;

Decreta:

Art. 1.

Importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità

1. L'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto da riconoscersi *una tantum*, per il solo anno 2021, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSN, alla quale si applica l'art. 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base dei dati certificati dalle regioni/province autonome di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, è pari a 791,76 euro pro capite.

2. Il finanziamento di 8 milioni di euro, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massimo, è ripartito tra le regioni/province autonome, sulla base dei dati di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella Tabella B allegata al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di erogazione dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità

1. Le regioni/province autonome assegnano alle Aziende e agli Enti del SSR (di seguito «soggetti utilizzatori») le risorse per la remunerazione dei lavoratori in somministrazione di cui al presente decreto.

2. I soggetti utilizzatori provvedono a trasferire i relativi importi alle agenzie di somministrazione, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, titolari dei contratti di somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A.

3. Le agenzie di somministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione degli importi di cui al comma 2 erogano a ciascun lavoratore l'indennità di cui all'art. 1, comma 1. Ciascun lavoratore provvede a rilasciare idonea quietanza comprovante la ricezione dell'indennità percepita.

4. Le agenzie di somministrazione, entro quindici giorni dall'erogazione dell'importo di cui ai commi 1 e 2, provvedono ad assicurare la rendicontazione ai soggetti utilizzatori delle risorse trasferite.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 173

TABELLA A

Regione/Provincia Autonoma	**Lavoratori in somministrazione del comparto sanità presso le Aziende e gli Enti del SSR alla data del 1° maggio 2021**
Piemonte	1.004
Valle d'Aosta	266
Lombardia	2.294
P. A. Bolzano	5
P. A. Trento	111
Veneto	195
Friuli Venezia Giulia	316
Liguria	285
Emilia Romagna	651
Toscana	1.062
Umbria	95
Marche	7
Lazio	435
Abruzzo	878
Molise	11
Campania	1.039
Puglia	188
Basilicata	28
Calabria	131
Sicilia	309
Sardegna	794
TOTALE	**10.104**

TABELLA B

Regione/Provincia Autonoma	**Importo spettante a ciascuna Regione/Provincia autonoma per la remunerazione dell'indennità da riconoscere ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021**
Piemonte	794.927,04 €
Valle d'Aosta	210.608,16 €
Lombardia	1.816.297,44 €
P. A. Bolzano	3.958,80 €
P. A. Trento	87.885,36 €
Veneto	154.393,20 €
Friuli Venezia Giulia	250.196,16 €
Liguria	225.651,60 €
Emilia Romagna	515.435,76 €
Toscana	840.849,12 €
Umbria	75.217,20 €
Marche	5.542,32 €
Lazio	344.415,60 €
Abruzzo	695.165,28 €
Molise	8.709,36 €
Campania	822.638,64 €
Puglia	148.850,88 €
Basilicata	22.169,28 €
Calabria	103.720,56 €
Sicilia	244.653,84 €
Sardegna	628.657,44 €
TOTALE	**7.999.943,04 €**

22A01215

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 dicembre 2021.

Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, in particolare:

al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera *a)* per area di attività;

al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - sulla base dei prospetti di cui al comma 798 - con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali;

al comma 803 stabilisce che la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che in particolare:

all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;

all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;

all'art. 7, al comma 1, sono elencati gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sono attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo povertà; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

all'art. 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 6, lettera *b)*), nonché che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia adottato con le medesime modalità con le quali sono ripartiti alle regioni i Fondi cui si riferisce (comma 7);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1, comma 250, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, dispone l'integrazione della quota del Fondo povertà di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in particolare:

l'art. 4, che:

al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

ai commi da 2 a 11, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;

al comma 12, stabilisce, in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei comuni, le modalità di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;

al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'art. 12, comma 12 che:

al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;

al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2018;

Tenuto conto dell'accantonamento di bilancio di 3 milioni di euro, per iniziativa legislativa in corso di approvazione per «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934,

n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori»;

Considerato che, alla luce dell'art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, dell'art. 1, commi 335 e 803 della legge n. 178 del 2020, nonché di quanto indicato al punto precedente, le risorse residue del Fondo povertà dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale è fatto salvo il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2021 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 febbraio 2021, recante «Modalità di riparto del contributo attribuito all'ambito sociale territoriale» adottato ai sensi dell'art. 1, comma 800 della legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, di determinazione delle somme prenotate per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 66.905.066,00

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021;

Vista la nota n. 7462 del 23 settembre 2021 con la quale la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale chiedeva all'Ispettorato centrale di bilancio chiarimenti sulle modalità operative in merito all'applicazione di quanto previsto dai commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021;

Vista la nota n. 273540 del 27 ottobre 2021 del Ragioniere generale dello Stato con la quale si fornivano i chiarimenti richiesti, con particolare riferimento alle modalità di impegno delle risorse di cui ai predetti commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020;

Ritenuto di procedere al riparto triennale delle risorse del Fondo povertà al netto delle risorse riservate al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, corrispondenti, per il 2022, alle risorse prenotate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 e, per l'anno successivo, nelle more della definizione del relativo decreto di prenotazione delle risorse, pari a 180 milioni;

Ritenuto, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riescono già nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, ad accedere pienamente al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

c) «Quota servizi»: la quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

d) «Piano povertà»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 21, comma 6, lettera *b)* del decreto legislativo n. 147 del 2017;

e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come riprogrammato e approvato con successive decisioni della Commissione;

h) «Puc»: i Progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità a partecipare ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019;

i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2019, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;

j) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

k) «React EU»: «*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*» (assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa), dispositivo definito nell'ambito del programma europeo «*Next Generation EU*», le cui risorse sono distribuite attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di aiuto agli indigenti (FEAD) e la Garanzia Giovani;

l) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso alla Commissione europea dal Governo italiano il 30 aprile 2021 in attuazione del dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF), definito nell'ambito del programma europeo «*Next Generation EU*», approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021;

m) «Risorse riservate al Contributo assistenti sociali»: le risorse destinate al Contributo assistenti sociali per il complesso degli ambiti territoriali, pari per il 2022 ad euro 66.905.066,00, corrispondenti alle risorse prenotate con il decreto ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021, che potranno diventare esigibili nel 2022, e per il 2023, nelle more della definizione dei relativi decreti di prenotazione delle risorse, a 180 milioni di euro.

Art. 2.

Piano per i servizi di contrasto alla povertà

1. È adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021. Il suddetto Piano povertà 2021-2023, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Piano povertà 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà, nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo povertà, individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni sociali. Nell'ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo povertà dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015.

3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano povertà 2021-2023, sentiti i comuni, in forma singola o associata, ovvero le Anci regionali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, compresi quelli in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi regionali, nazionali o comunitari, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell'iniziativa React EU e al PNRR.

4. L'atto di programmazione, di cui al comma 3, è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione è redatto secondo le modalità di cui all'Allegato B e contiene:

a) il quadro di contesto;

b) le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla povertà;

c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e alle risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR;

d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

Art. 3.

Risorse

1. Le risorse afferenti al Fondo Povertà sono pari complessivamente a 619.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Tenuto conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali, le risorse del Fondo povertà oggetto del presente riparto sono pari a 619.000.000,00 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023.

2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle finalità di seguito indicate.

Finalità		2021	2022	2023
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'art. 12, comma 12	594	527,094934	414
	di cui destinate al pronto intervento sociale	20	20	20
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017	20	20	20
	di cui destinate all'*Housing first*	5	5	5
	di cui destinate a servizi di posta e per residenza virtuale	2,5	2,5	2,5
	di cui destinate al pronto intervento sociale	2,5	2,5	2,5
c)	Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 178 del 2020	5	5	5
	Totale	619	552,094934	439

Art. 4.

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Riparto

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 4 del 2019, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse di cui al presente comma possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 147 del 2017, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, secondo le indicazioni espresse nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, con particolare riferimento alla sezione 3.3.2.2. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai sensi dei commi 3 e 4, assicura il rispetto di tale finalità con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinché, anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalità non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo.

3. Una quota delle risorse riferite al 2022 di cui al presente articolo, è innanzitutto attribuita al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base del seguente criterio: a ciascun ambito sociale è attribuita una somma pari, nel 2022, al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile all'ambito stesso, per il Contributo assistenti sociali, e la somma prenotata, come risultante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 - definito ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020. A tale fine, la somma prenotata è considerata pari a zero per gli ambiti che non hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il prospetto riassuntivo indicante la previsione per il 2021 del numero medio di assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il 50% della somma massima attribuibile per il Contributo assistenti sociali.

4. Le risorse disponibili per il 2021, 2022 e 2023, al netto di quelle di cui al comma precedente, sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui è attribuito un peso del 40%;

5. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il trasferimento agli ambiti avviene secondo i criteri di cui al comma 10.

6. Con successivo decreto di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2022, a seguito della emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di liquidazione del Contributo assistenti sociali 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si procederà ad attribuire le risorse prenotate e non considerate liquidabili, che rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

7. Le risorse di cui al comma precedente, nella misura del 50%, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione ai fini del trasferimento allo stesso ambito per cui era stata attivata la prenotazione. Il restante 50% è attribuito al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui al comma 4.

8. Per l'annualità 2023 le ulteriori risorse che si rendono disponibili per il riparto del Fondo povertà a seguito dell'emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e liquidazione del contributo assistenti sociali ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 3, 4, 6 e 7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 sono ridotte al 35%.

9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al riparto di ogni eventuale ulteriore risorsa che si rendesse disponibile nel Fondo povertà 2021, 2022 e 2023, secondo i criteri di cui al precedente comma 4.

10. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali per il 2022 e 2023 con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono preliminarmente attribuite a ciascun ambito le relative risorse di cui al comma 3. Le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione delle risorse residue sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma 4, sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui è attribuito un peso del 40%. In maniera analoga si procederà al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 8.

11. Entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 5, criteri ulteriori, da applicare al riparto delle risorse residue di cui al comma 10, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, ciascuno degli indicatori di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)* non può pesare meno del 40.

Art. 5.

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Trasferimento risorse, monitoraggio e rendicontazione

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione per l'intero periodo di vigenza del presente decreto. In tal caso è necessario che la regione integri la Quota servizi del Fondo povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Laddove si sia provveduto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto, le regioni parimenti possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione integrando la Quota servizi del Fondo povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, la regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 commi 10 e 11, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione di cui all'art. 2, comma 3 con le finalità del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'erogazione per ciascun anno del triennio delle risorse è subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.

3. Alle finalità di cui all'art. 4 concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.

4. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 4 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate.

5. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 3, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonché secondo le modalità di cui al successivo avviso 1/2019-PaIS.

Art. 6.

Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora si intendono le persone che: *a)* vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; *b)* ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; *c)* sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; *d)* sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è riservata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del servizio di Posta e per la Residenza virtuale e degli interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'*Housing first*, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa.

4. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo è effettuata nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attività finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai comuni e agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura il rispetto delle finalità di cui al comma 3 con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinché, anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalità non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate a ciascun obiettivo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle città metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.

5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50% ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i più recenti dati Istat e per il 50% in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni *a)* e *b)*, allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2021-2023.

6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi dei commi 7 e 8, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.

7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5.

8. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero più elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio.

9. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nell'atto di programmazione di cui al comma 4; in ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi tramite l'inserimento nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 5.

10. Alle finalità di cui al presente articolo possono concorrere le risorse afferenti al PON «Inclusione», comprese quelle relativi all'iniziativa React EU, al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al PNRR, sulla base di quanto previsto dai rispettivi programmi.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 5 una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. L'erogazione annuale delle risorse è subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.

12. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito del Sistema informativo dell'offerta di servizi sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

13. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalità individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

Altri interventi e servizi

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, sono utilizzate per le finalità e nelle modalità di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 169

Tabella 1

Riparto risorse Fondo povertà – Art. 3, co. 2, lett. a) – Annualità 2021

Regioni	Popolazione residente al 01/01/2021	Beneficiari correnti RdC al 28/09/2021	Riparto fondo povertà			Risorse Fondo Povertà
			Riparto in base alla popolazione residente	Riparto in base ai beneficiari RdC	Riparto del Fondo	
Abruzzo	1.285.256	25.889	2,21	1,93	2,04	12.117.600
Basilicata	547.579	11.176	0,94	0,83	0,88	5.227.200
Calabria	1.877.728	86.238	3,23	6,43	5,15	30.591.000
Campania	5.679.759	284.493	9,76	21,21	16,63	98.782.200
Emilia-Romagna	4.445.549	40.709	7,64	3,04	4,88	28.987.200
Friuli-Venezia Giulia	1.198.753	11.570	2,06	0,86	1,34	7.959.600
Lazio	5.720.796	139.952	9,83	10,44	10,19	60.528.600
Liguria	1.509.805	26.587	2,60	1,98	2,23	13.246.200
Lombardia	9.966.992	105.816	17,13	7,89	11,59	68.844.600
Marche	1.501.406	16.095	2,58	1,20	1,75	10.395.000
Molise	296.547	7.081	0,51	0,53	0,52	3.088.800
Piemonte	4.273.210	72.987	7,34	5,44	6,20	36.828.000
Puglia	3.926.931	122.395	6,75	9,13	8,18	48.589.200
Sardegna	1.598.225	52.086	2,75	3,88	3,43	20.374.200
Sicilia	4.840.876	247.175	8,32	18,43	14,39	85.476.600
Toscana	3.668.333	43.086	6,31	3,21	4,45	26.433.000
Umbria	865.013	12.352	1,49	0,92	1,15	6.831.000
Valle d'Aosta	123.895	1.020	0,21	0,08	0,13	772.200
Veneto	4.852.453	34.310	8,34	2,56	4,87	28.927.800
Totale complessivo	**58.179.106**	**1.341.017**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**594.000.000**

Riparto risorse Fondo povertà – Art. 3, co. 2, lett. a) – Annualità 2022

Regioni	Erogazioni agli ambiti che non beneficiano del contributo pieno per gli assistenti sociali	Quota residua da ripartire in base a popolazione residente e beneficiari RdC						Risorse Fondo Povertà
		Popolazione residente al 01/01/2021	Beneficiari correnti RdC al 28/09/2021	Riparto fondo povertà			Risorse quota residua Fondo Povertà	
				Riparto in base alla popolazione residente	Riparto in base ai beneficiari RdC	Riparto del Fondo		
Abruzzo	1.639.893	1.285.256	25.889	2,21	1,93	2,04	9.746.182	11.386.075
Basilicata	727.339	547.579	11.176	0,94	0,83	0,88	4.204.235	4.931.574
Calabria	2.344.720	1.877.728	86.238	3,23	6,43	5,15	24.604.331	26.949.051
Campania	6.724.973	5.679.759	284.493	9,76	21,21	16,63	79.450.492	86.175.465
Emilia-Romagna	967.755	4.445.549	40.709	7,64	3,04	4,88	23.314.396	24.282.151
Friuli-Venezia Giulia	0	1.198.753	11.570	2,06	0,86	1,34	6.401.904	6.401.904
Lazio	7.926.130	5.720.796	139.952	9,83	10,44	10,19	48.683.133	56.609.263
Liguria	498.444	1.509.805	26.587	2,60	1,98	2,23	10.653.914	11.152.358
Lombardia	5.786.372	9.966.992	105.816	17,13	7,89	11,59	55.371.690	61.158.062
Marche	1.600.651	1.501.406	16.095	2,58	1,20	1,75	8.360.695	9.961.346
Molise	347.163	296.547	7.081	0,51	0,53	0,52	2.484.321	2.831.484
Piemonte	2.817.660	4.273.210	72.987	7,34	5,44	6,20	29.620.749	32.438.408
Puglia	4.258.315	3.926.931	122.395	6,75	9,13	8,18	39.080.278	43.338.593
Sardegna	438.025	1.598.225	52.086	2,75	3,88	3,43	16.386.962	16.824.987
Sicilia	6.039.578	4.840.876	247.175	8,32	18,43	14,39	68.748.802	74.788.380
Toscana	2.639.524	3.668.333	43.086	6,31	3,21	4,45	21.260.053	23.899.577
Umbria	762.939	865.013	12.352	1,49	0,92	1,15	5.494.171	6.257.110
Valle d'Aosta	0	123.895	1.020	0,21	0,08	0,13	621.080	621.080
Veneto	3.821.445	4.852.453	34.310	8,34	2,56	4,87	23.266.620	27.088.065
Totale complessivo	**49.340.926**	**58.179.106**	**1.341.017**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**477.754.008**	**527.094.934**

Riparto risorse Fondo povertà – Art. 3, co. 2, lett. a) – Annualità 2023

Regioni	Popolazione residente al 01/01/2021	Beneficiari correnti RdC al 28/09/2021	Riparto fondo povertà			Risorse Fondo Povertà
			Riparto in base alla popolazione residente	Riparto in base ai beneficiari RdC	Riparto del Fondo	
Abruzzo	1.285.256	25.889	2,21	1,93	2,04	8.445.600
Basilicata	547.579	11.176	0,94	0,83	0,88	3.643.200
Calabria	1.877.728	86.238	3,23	6,43	5,15	21.321.000
Campania	5.679.759	284.493	9,76	21,21	16,63	68.848.200
Emilia-Romagna	4.445.549	40.709	7,64	3,04	4,88	20.203.200
Friuli-Venezia Giulia	1.198.753	11.570	2,06	0,86	1,34	5.547.600
Lazio	5.720.796	139.952	9,83	10,44	10,19	42.186.600
Liguria	1.509.805	26.587	2,60	1,98	2,23	9.232.200
Lombardia	9.966.992	105.816	17,13	7,89	11,59	47.982.600
Marche	1.501.406	16.095	2,58	1,20	1,75	7.245.000
Molise	296.547	7.081	0,51	0,53	0,52	2.152.800
Piemonte	4.273.210	72.987	7,34	5,44	6,20	25.668.000
Puglia	3.926.931	122.395	6,75	9,13	8,18	33.865.200
Sardegna	1.598.225	52.086	2,75	3,88	3,43	14.200.200
Sicilia	4.840.876	247.175	8,32	18,43	14,39	59.574.600
Toscana	3.668.333	43.086	6,31	3,21	4,45	18.423.000
Umbria	865.013	12.352	1,49	0,92	1,15	4.761.000
Valle d'Aosta	123.895	1.020	0,21	0,08	0,13	538.200
Veneto	4.852.453	34.310	8,34	2,56	4,87	20.161.800
Totale complessivo	**58.179.106**	**1.341.017**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**414.000.000**

ALLEGATO *A*

PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2021-2023

Sommario

3. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023

3.1 La base normativa

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 21, co. 6, lettera b) del D. Lgs. 147/2017, è responsabile, tra l'altro, dell'elaborazione di un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'art. 7, comma 2, di seguito "Fondo Povertà"). Il Fondo Povertà è stato originariamente istituito ai sensi dell'art. 1, comma 386, della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di bilancio per il 2016) ed è arrivato a disporre attualmente di una dotazione strutturale di 619 milioni annui nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del co. 7 dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017, il Piano Povertà, di natura triennale, ha la funzione di individuare lo sviluppo degli interventi, nell'ottica di una progressione graduale nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, compito del Piano è l'individuazione delle priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché dei flussi informativi e degli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

La prima finalità del Fondo, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017, è il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'ambito della definizione del Patto per l'inclusione sociale e della attuazione dei sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 4, comma 14 del D.L. 4/2019.

In proposito, gli artt. 5 e 6 dello stesso D.Lgs. individuano la valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato quali livelli essenziali delle prestazioni. Il successivo art. 7, al co. 1, precisa che i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla L. 328 del 2000, includono:

a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale.

In ciò il D.Lgs. 147/2017 riprende l'art. 22 della L. 328/2000, che, dopo aver enunciato al comma 2 le aree di servizi catalogate come livelli essenziali, individua, al comma 4, alcune prestazioni che devono essere garantite "per ogni ambito territoriale" fra le quali, per quello che qui rileva, il "a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari" e il "servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari".

Dal canto suo, l'art. 4, del D.L. 4/2019, stabilisce che "Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente", non senza specificare che "Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al co. 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc".

Ai sensi dell'art. 7, co. 9, del sopra citato D.Lgs. 147 del 2017, nell'ambito della quota del Fondo povertà viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Inoltre, una quota del fondo è destinato ai cosiddetti *careleavers*: ai sensi dell'art. 1, comma 335 della L. 178/2020 la quota del Fondo povertà è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Una parte rilevante del Fondo è infine dedicata al potenziamento del servizio sociale professionale. La L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'art. 1, co. 797 e seguenti, ha infatti introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Tale potenziamento non è finalizzato esclusivamente al rafforzamento dei servizi per il Rdc. Per espressa previsione normativa il contributo ha la duplice finalità di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc di cui all'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Ai sensi del co. 799, il contributo è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulla quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, co. 386,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3.2 La base conoscitiva

3.2.1 Povertà assoluta

Prima che la pandemia facesse di nuovo cambiare il verso, nel 2019 l'andamento della povertà sembrava avere, finalmente, invertito la rotta. Come ha scritto l'ISTAT lo scorso 4 marzo 2021, "La povertà assoluta torna a crescere e tocca il valore più elevato dal 2005. Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in più) che si attestano a 5,6 milioni. Nell'anno della pandemia si azzerano i miglioramenti registrati nel 2019. Dopo quattro anni consecutivi di aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie (e di individui) in povertà assoluta, pur rimanendo su valori molto superiori a quelli precedenti la crisi avviatasi nel 2008, quando l'incidenza della povertà assoluta familiare era inferiore al 4% e quella individuale era intorno al 3%. Pertanto, secondo le stime preliminari del 2020 la povertà assoluta raggiunge, in Italia, i valori più elevati dal 2005 (ossia da quando è disponibile la serie storica per questo indicatore)". Un simile andamento si osserva per l'indicatore individuale. Come mostra la Figura 3.1, in entrambi i casi gli indicatori avevano smesso di crescere nel 2018 ed erano calati nel 2019, per poi tornare ad aumentare nel 2020.

Fonte: Elaborazioni grafiche su dati ISTAT

Al miglioramento registrato nel 2019, aveva certamente contribuito il rafforzamento attraverso l'istituzione del Reddito di cittadinanza degli interventi nazionali di contrasto alla povertà.

Secondo il Report ISTAT sulla povertà assoluta del 16 giugno 2020, "La diminuzione della povertà assoluta si deve in gran parte al miglioramento, nel 2019, dei livelli di spesa delle famiglie meno abbienti (in una situazione di stasi dei consumi a livello nazionale). L'andamento positivo si è verificato in concomitanza dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha sostituito il Reddito di inclusione) e ha interessato, nella seconda parte del 2019, oltre un milione di famiglie in difficoltà".

3.2.2 Andamento nel tempo del numero di nuclei e individui beneficiari del Rdc

Sebbene l'introduzione del Rdc non sia bastata ad evitare la crescita del numero di famiglie in condizioni di povertà assoluta a fronte della grave crisi economica e sociale indotta dalla pandemia, certamente ha contribuito in modo importante ad attenuarne gli effetti. La Figura 3.2 mostra il trend crescente relativo al numero di nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza. Dopo l'aumento sostenuto nei primi tre mesi dalla introduzione, si osserva una crescita costante, che

tuttavia subisce un'accelerazione nel corso del 2020. Nella lettura dei dati è opportuno considerare che la diminuzione del numero dei nuclei familiari nella misura a febbraio 2020 e 2021 rispetto al mese precedente risente dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), indispensabile per poter proseguire con l'erogazione del beneficio, che potrebbe essere stata presentata in ritardo o aver provocato la decadenza dal beneficio in caso di sopraggiunta mancanza dei requisiti. Allo scadere della DSU, infatti, l'erogazione viene sospesa, per poi essere ripristinata con il riconoscimento degli arretrati qualora la nuova DSU dimostrasse il perdurare del possesso dei requisiti. Ottobre 2020 è stato il primo mese in cui sono state sospese le erogazioni per i nuclei familiari il cui beneficio è terminato in seguito a 18 mesi consecutivi nella misura, causando quindi una riduzione nel numero di erogazioni per quel mese. Nel mese di ottobre si è verificato il maggior numero di beneficiari che hanno concluso i 18 mesi di erogazione, in corrispondenza dell'elevato numero di domande che erano state presentate nel primo mese di istituzione della misura (le oltre 500 mila domande di Rdc accolte nel mese di aprile 2019). I nuclei hanno facoltà di ripresentare subito domanda per il Rdc/Pdc e ricevere il beneficio dopo un solo mese di sospensione. A decorrere da ottobre 2020 i dati riflettono quindi la sospensione dei benefici per i nuclei che ogni mese raggiungono i 18 mesi di erogazione.

Figura 3.2-Andamento nel tempo dei nuclei beneficiari Rdc e Pdc

Fonte: Elaborazioni grafiche su dati dell'Osservatorio INPS sul Reddito e la Pensione di Cittadinanza (marzo 2021)

Tenuto conto di queste precisazioni nella lettura dei dati, si prevede un incremento nel numero di nuove domande accolte mensilmente e nel numero di erogazioni, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto del decreto interministeriale che introduce modalità estensive dell'ISEE corrente per permettere di aggiornare l'indicatore non solo in riferimento alla condizione

reddituale, come attualmente avviene, ma anche in riferimento alla situazione patrimoniale[1]. Tale riforma dell'indicatore consentirà di accedere alla misura a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione economica e patrimoniale e che tuttavia non accedono alla misura a causa di valori patrimoniali posseduti due anni prima.

3.2.3 Stato di attuazione dei livelli essenziali Rdc (valutazione multidisciplinare/patti firmati/sostegni attivati)

Principale finalità del Fondo povertà, la cui programmazione è stabilita dal presente piano è quella di sostenere i servizi e gli interventi che accompagnano l'erogazione del beneficio Rdc (e accompagnavano l'erogazione del ReI), definiti dalla norma come livelli essenziali. A questa finalità era quindi dedicato anche il precedente Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020. Pertanto, la definizione del nuovo Piano non può che partire dallo stato di attuazione di tali livelli essenziali.

Al primo marzo 2021, solo meno del 30% dei nuclei beneficiari del Rdc indirizzati ai servizi sociali sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni e ancora meno sono i nuclei che hanno definito e sottoscritto con i servizi un patto per l'inclusione sociale.

Nuclei familiari indirizzati ai servizi sociali	Prese in carico avviate	Analisi preliminari completate	Patti firmati
898.746	246.862	180.184	77.066

Fonte: Elaborazioni grafiche da dashboard interna al MLPS per il monitoraggio del Reddito di Cittadinanza su dati forniti da INPS – Macro-sezione "Indicatori GePI". *Dati aggiornati al 1° marzo 2021.*

Come mostra la Figura 3.3, lo stato di attuazione di questi livelli essenziali risulta fortemente condizionato dall'avvento della pandemia. L'avvio nei territori delle attività connesse alla attuazione del Rdc è avvenuto nel mese di settembre. Infatti, a seguito dell'approvazione delle Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale, il 23 luglio 2019, è stata definita e messa a disposizione dei comuni la Piattaforma GePi, che permette di compilare gli strumenti per la valutazione e la progettazione personalizzata: Scheda di Analisi Preliminare, Quadro di analisi per la

[1] Decreto 5 luglio 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di registrazione.

valutazione multidisciplinare, Patto per l'inclusione sociale[2]. La piattaforma è divenuta operativa il 2 settembre 2019, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (GU Serie Generale 258 del 04-11-2019), con il quale, in accordo con il Garante per la tutela dei dati personali, sono definiti e autorizzati tutti i flussi informativi tra i diversi Enti coinvolti nella attuazione della misura. A decorrere da tale data è stato avviato l'accreditamento degli operatori sulla piattaforma, previa sottoscrizione di una convenzione con i comuni che regola il trattamento dei dati personali. Da settembre a febbraio si osserva un aumento sostenuto delle attività di presa in carico e valutazione dei bisogni realizzate attraverso l'analisi preliminare. Nel mese di marzo si osserva una caduta delle attività (che tuttavia non sono state del tutto annullate) in concomitanza con la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza disposta dall'art. 40, co. 1, del DL 18/2020 (come successivamente modificato) a causa della pandemia, per 4 mesi a decorrere dal 17 marzo. Il periodo di sospensione è terminato nel mese di luglio, sebbene alcuni territori abbiano proceduto già prima ad avviare contatti e attività di valutazione dei beneficiari, pur senza obblighi di parteciparvi da parte di questi ultimi. Anche una volta ripristinati gli obblighi di adesione da parte dei beneficiari, le attività sono potute ripartire ma a condizione che fossero rispettate modalità atte a garantire la sicurezza e scongiurare il rinnovo dell'episodio pandemico. Come si vede dai dati, la crescita sostenuta delle attività si interrompe nuovamente a decorrere dal mese di ottobre, in concomitanza con la seconda ondata dei contagi della pandemia. Al riguardo non bisogna sottovalutare i maggiori carichi di lavoro che per effetto della emergenza economica e sociale indotta dalla pandemia hanno investito i servizi sociali. Le professioni sociali, dopo quelle mediche, sono infatti tra quelle maggiormente coinvolte nella gestione della emergenza e per questo più esposte ai suoi rischi. Al riguardo sono di interesse i dati pubblicati dall'INAIL aggiornati al 31 gennaio 2021. Tra le categorie più coinvolte dai contagi, dopo gli operatori della salute (la categoria dei tecnici della salute è quella più coinvolta, seguita dagli operatori sociosanitari e dai medici) figurano gli operatori socioassistenziali con il 7,3% delle denunce (3,3% dei decessi).

[2] La piattaforma permette inoltre di svolgere l'analisi, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del Reddito di cittadinanza attraverso la condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i Centri per l'impiego e i servizi sociali.

Figura 3.3 - Avvio prese in carico e completamento analisi preliminare per mese

3.3 Le priorità

A norma dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017 il Piano Povertà ha la specifica funzione di individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse della quota servizi del Fondo povertà nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di LEPS. L'articolazione nel Piano riflette, come il precedente, le tre funzioni individuate normativamente: attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc; interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora; sperimentazione interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ad essa si aggiunge la separata funzione di rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso l'assunzione di assistenti sociali, ai sensi della L. 178/2020 (art. 1 commi 797 ss.).

Nel rispetto di tale articolazione sono individuate anche alcune azioni e LEPS finanziati solo parzialmente dal Fondo povertà o, nel caso del sostegno alimentare, finanziate interamente da altre risorse. Nell'ottica di una programmazione integrata, tali azioni o LEPS individuano alcune, pur parziali, priorità condivise a livello nazionale, alle quali possono concorrere risorse di diverse provenienze. La sezione 3.4 individuerà più precisamente le fonti di finanziamento, mentre la sezione 3.5 quantificherà in modo più analitico la destinazione delle specifiche risorse del Fondo Povertà, sulla base delle previsioni della normativa corrente.

3.3.1 LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale

Il Piano povertà 2018-2020 definiva le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di LEPS. In tale prospettiva identificava come prioritario innanzitutto il rafforzamento del servizio sociale professionale, le cui funzioni sono essenziali per dare concreta attuazione al percorso di accompagnamento dei beneficiari: tale servizio costituisce infatti il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del *pre-assessment* (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione. In questo contesto veniva identificato come primo obiettivo di servizio quello di assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Inoltre, veniva data esplicita indicazione che "al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall'ente pubblico".

La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), all'art. 1, co. 797, conferma la rilevanza di tale obiettivo che viene espressamente individuato in norma come LEPS, con la duplice finalità di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc di cui all'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017. A tal fine è formalmente definito in norma un LEPS definito da un rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente pari a 1 a 5.000, cui si aggiunge un ulteriore obiettivo di servizio "sfidante" definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

Inoltre, viene previsto che in sede di decreto annuale di riparto del Fondo povertà sia riservata una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente (ai sensi del co. 799). Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Si noti, tuttavia, che nell'intervento del 2020 il legislatore non ha collegato il potenziamento del servizio sociale professionale associato all'incentivo all'esclusivo impiego nell'ambito del Rdc.

La ratio della norma è quella di garantire l'attuazione uniforme del suddetto LEPS sull'intero territorio nazionale, incentivando l'assunzione stabile di assistenti sociali da parte dei Comuni e dei relativi ATS. La stabilità del rapporto di lavoro e la dipendenza organica dagli enti titolari della funzione sociale degli operatori preposti alla presa in carico dei cittadini residenti costituisce essa stessa una garanzia dell'esigibilità di un LEPS appropriato e qualitativamente uniforme sull'intero territorio nazionale.

Laddove la norma prevede esplicitamente che i suddetti contributi siano considerati esterni alle finanze comunali e possano essere utilizzati per operare assunzioni anche in deroga ai vincoli assunzionali[3], anche le restanti risorse del Fondo Povertà possono concorrere al potenziamento del servizio sociale, con particolare riferimento al raggiungimento della soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso al contributo, anche se in tal caso non si applica automaticamente la deroga assunzionale. Il personale la cui spesa è sostenuta dal Fondo povertà per la funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc, deve in ogni caso essere dedicato all'area povertà. Inoltre, qualora tale personale non fosse dedicato in modo esclusivo ai beneficiari del Rdc, devono comunque essere assicurate, con il concorso del personale a valere su altri fondi, le attività in favore dei beneficiari del Rdc che corrisponderebbero all'utilizzo esclusivo a tale fine.

In ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale e il raggiungimento del LEPS di un assistente sociale ogni 5000 abitanti può essere sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse del Fondo Povertà, anche con il concorso del PON Inclusione e delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021, anche in forza dell'esplicitazione di tale obiettivo fra quelli individuati dalla Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma.

3.3.2 Rafforzamento dei servizi per l'attuazione del Rdc

I primi LEPS definiti nell'ambito del contrasto alla povertà, come già richiamato, sono costituiti dal sostegno economico, istituito inizialmente con la misura del Reddito di inclusione (ReI) e poi rafforzato con il Reddito di cittadinanza (Rdc), e dal percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale ad esso associato, la cui attivazione deve, allo stesso modo del contributo economico, essere garantita in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Attraverso la quota servizi del Fondo Povertà sono finanziati la definizione dei Patti per l'inclusione sociale e gli interventi e servizi sociali necessari a sostenere le famiglie nel percorso verso l'autonomia (di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017), ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC), anche con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione. Si tratta, ad eccezione delle componenti informatica e relativa ai

[3] Il comma 801 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto **2020**, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre **2020**, n. 126". In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nel proprio parere n. 65 del 22.4.2021.

PUC, di servizi già previsti nell'ambito del ReI, fatti salvi nel contesto del Rdc, con riferimento ai nuclei beneficiari non immediatamente attivabili per un percorso lavorativo, che la norma stabilisce vengano contattati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per iniziare un percorso di inclusione sociale.

Al riguardo, già il primo Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20, aveva individuato lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come LEPS da garantire su tutto il territorio nazionale. A seguito dell'introduzione del Rdc, tale Piano è stato fatto salvo nell'ambito del riparto delle risorse relative al 2019 e 2020, ferme restando le seguenti modificazioni: gli obiettivi e le priorità indicate nel Piano per l'attuazione dei LEPS si intendono riferiti al Rdc (oltre che al ReI fino a conclusione della misura). In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'Inclusione sociale; la priorità e l'obiettivo "punti di accesso al ReI", alla luce del venir meno per il Rdc del ruolo dei Comuni nella presentazione della domanda di accesso alla misura, sono soppressi; tuttavia, sono considerate ammissibili le spese per il segretariato sociale, in quanto servizio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che compare anche nell'elenco definito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 147/2017.

Obiettivo del presente Piano è pertanto dare continuità agli interventi delineati dal Piano precedente per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà, come successivamente ridefiniti per affetto dell'entrata in vigore della norma istituiva del Rdc, tenuto conto dell'incremento atteso della platea dei beneficiari e dell'impatto della pandemia non solo sulle condizioni economiche ma anche sull'ampliamento delle fragilità sociali.

3.3.2.1 LEPS Valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni

In esito alla valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale prevede, che accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, ecc.), siano individuati gli specifici sostegni di cui il nucleo necessita. Il Patto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo – lavoro, formazione, istruzione, salute, casa – e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici socio-sanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.). In continuità con quanto previsto dal precedente Piano, nello specifico degli interventi e servizi sociali, la quota servizi del Fondo Povertà interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei LEPS. Oltre al segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini e al servizio sociale professionale, l'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal D. Lgs. 147/2017, è il seguente:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza dell'intervento rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare, rilevate in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, già nel precedente Piano si è ritenuto di *fissare un target nei termini dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali solo nei casi di bisogno complesso e di un assessment che dà luogo all'attivazione dell'equipe multidisciplinare*. Quale obiettivo di servizio è stato stabilito che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra richiamati. Inoltre, è stato identificato uno specifico target di intervento, in relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita - i primi mille giorni - una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia. In continuità con il precedente Piano, un obiettivo specifico è quindi l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Questi obiettivi sono confermati dal presente Piano. Per sostenerli, alla luce delle difficoltà riscontrate in molti territori nella possibilità di attivare in numero adeguato le equipe multiprofessionali necessarie, nonché nella programmazione e gestione dei servizi di supporto necessari, si suggerisce l'opportunità di dedicare le risorse del Fondo Povertà, così come per il Fondo nazionale politiche sociali e per le risorse derivanti dai fondi europei, anche al potenziamento delle altre figure professionali in ambito sociale necessarie ad assicurare la valutazione multiprofessionale e l'attivazione dei sostegni necessari. L'attivazione delle équipe multiprofessionali e dei sostegni per le famiglie con bisogni complessi rappresentano dunque una priorità del presente Piano, nell'ottica del riconoscimento di un diritto soggettivo alla presa in carico. In particolare, è necessario assicurare nei territori la presenza di professionalità e competenze in grado di garantire la progettazione, il management e l'accompagnamento dei beneficiari con riferimento alle diverse dimensioni del bisogno.

3.3.2.2 LEPS Pronto intervento sociale

Il Pronto intervento sociale, compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017 e già ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono essere

attivati in tutti gli ambiti, viene individuato fra quelli da qualificare formalmente, già nei primi anni di validità della corrente programmazione, come LEPS da garantire in ogni ATS, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.1, che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalità del suo espletamento.

Come già evidenziato nel precedente Piano povertà 2018-2020, in particolare con riferimento alle funzioni di segretariato sociale, per alcuni dei servizi previsti dall'art. 7, co. 1 del D.Lgs. 147/2017, non è possibile distinguere uno specifico dell'area "povertà nel servizio correntemente offerto a livello territoriale, trattandosi di servizi tipicamente trasversali a tutta l'offerta di servizi sociali. Inoltre, può non essere possibile distinguere il servizio per tipologie di utenza dell'area povertà, ad esempio in riferimento alla specifica previsione del ReI/Rdc.

È il caso del Pronto intervento sociale servizio che può avere riflessi trasversali a tutta l'offerta di servizi sociali e per il quale, nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente possibile distinguere uno specifico dell'area "povertà", o del Rei/Rdc. Conseguentemente, alla fornitura di tale servizio, nell'ottica del suo riconoscimento come LEPS, concorreranno risorse a valere sia sulla componente Rdc che sulla componente povertà estrema del Fondo Povertà, cui si aggiungeranno fino a 90 milioni su 3 anni provenienti dalle risorse REACT EU confluite nel PON Inclusione e finanziamenti aggiuntivi, per gli anni successivi, a valere sul POC Inclusione e sulla nuova programmazione PON Inclusione 2021-2027 (cfr. Tabella 3.1 e Tabella 3.2 più avanti).

3.3.3 Servizi per la povertà e la marginalità estrema

Con riferimento alla grave marginalità adulta e in particolare alla condizione di senza dimora non esistono ancora dei LEPS definiti dalla normativa nazionale. Attraverso il seguente Piano si intende favorire l'effettiva esigibilità dei diritti universali e l'accessibilità ai servizi generali da parte degli utenti in condizioni di marginalità, con particolare riferimento alle persone senza dimora, nell'ambito di una strategia complessiva di intervento che prevede la definizione di LEPS anche in tale ambito di intervento.

In continuità con il precedente Piano, gli interventi finanziati dovranno prendere a riferimento le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia". Le Linee di indirizzo, sono state oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni nella costruzione e implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, anche valorizzando l'apporto delle organizzazioni del volontariato e delle altre organizzazioni del Terzo Settore; gli indirizzi condivisi riprendono gli intenti della Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, che include gli interventi di contrasto della povertà e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei senza dimora tra le componenti del sistema da rafforzare per promuovere l'inclusione sociale dei cittadini (articolo 22, comma 2, lettera a). L'intento è quello di favorire l'implementazione di interventi organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi a livello nazionale e di superare la logica emergenziale.

Le linee di indirizzo promuovono il superamento di approcci di tipo emergenziale in favore di approcci maggiormente strutturati. In quest'ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci *housing led* e *housing first*, i quali assumono il rapido reinserimento in un'abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a tutti gli approcci strutturati e punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, è la cosiddetta pratica della "presa in carico": partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto mirato a potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita e l'autonomia.

Anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o di riduzione del danno possono essere concepiti in una logica non emergenziale, all'interno di un sistema strutturato. Essi possono essere concepiti all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile per ciascuna persona in stato di bisogno, al fine di garantire innanzitutto risposte primarie ai bisogni delle persone senza dimora mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona e che crei le condizioni per una successiva presa in carico.

In tale ottica, il presente Piano accoglie con favore l'iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio e del Parlamento Europeo che il 21 giugno 2021 a Lisbona hanno avviato con una dichiarazione comune la *Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno dei senza dimora*, impegnandosi ad operare in tal senso.

3.3.3.1 LEPS - Accessibilità ai diritti esigibili: la residenza

Le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino; l'ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in condizioni di *homelessness*. Come sottolineato nelle Linee guida, il problema principale non è quindi definire quali siano i diritti delle persone senza dimora, ma comprendere se i diritti universali di cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono per ogni altro cittadino. Infatti, per le persone senza dimora, anche se formalmente titolari di diritti, esistono alcune barriere specifiche, legate alla loro condizione abitativa e di emarginazione, che impediscono o possono impedire l'accesso ai diritti fondamentali garantiti a ogni altro cittadino.

Particolarmente importante in tal senso è il diritto alla residenza, in quanto l'iscrizione anagrafica in un Comune italiano è porta di accesso imprescindibile per poter accedere ad ogni altro diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale. Tale precondizione è normativamente pienamente esigibile.

L'ordinamento giuridico prevede una norma specifica per la residenza anagrafica delle persone senza dimora, norma contenuta all'art. 2, comma 3 della L. 1228 del 24 dicembre 1954, nota come "legge anagrafica". Essa stabilisce che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel Comune di nascita". L'elezione del domicilio, nell'accezione ampia prevista dalla Cassazione, di fatto, è elemento sufficiente perché una persona senza dimora possa ottenere dal Comune nel quale ciò avviene, la residenza anagrafica.

Tuttavia, sono ancora molte le persone che non accedono a questo diritto esigibile. Inoltre, la residenza “fittizia” può non essere sufficiente a favorire l’accesso ad altri diritti, se non è accompagnata da un servizio che consenta l’effettiva reperibilità della persona. In vista della sua definizione normativa, viene dunque individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all’iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale. Tali servizi, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.2, che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalità del suo espletamento, verranno sostenuti con risorse del Fondo Povertà che potranno essere integrate con risorse provenienti dal REACT EU.

3.3.3.2 Presa in carico e accompagnamento per l’accesso alle prestazioni universali - Centri servizi per il contrasto alla povertà

Un secondo obiettivo è quello di assicurare la presa in carico delle persone in condizioni di marginalità, anche al fine di favorire l’accesso integrato alla intera rete dei servizi. In generale, vale a livello generale quanto riportato nelle *Linee guida* circa la necessita “dell’attivazione coordinata di tutte le risorse professionali e culturali, formali ed informali, esplicite e implicite che, in un territorio, possono essere messe a disposizione della persona in difficoltà, a partire da una specifica relazione di aiuto, al fine di ricostituire un legame sociale funzionante e adeguato ad una sopravvivenza dignitosa”.

L’attività di presa in carico costituisce un passaggio fondamentale per le persone che si trovano in condizioni di *homelessness*, ma più in generale per tutte le persone che sperimentano condizioni di deprivazione materiale; in tali condizioni deve essere il più possibile favorito l’accesso al complesso dei servizi e delle prestazioni. Si pensi ad esempio alla iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale per usufruire dell’assistenza del Medico di famiglia o alla compilazione dell’ISEE e presentazione della domanda di accesso al Rdc. Con riferimento al Rdc, nella interpretazione della norma è stato chiarito che il requisito relativo ai dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due in modo continuativo, debba essere inteso nei termini di residenza effettiva, consentendo quindi anche alle persone che abbiano subito le cancellazioni anagrafiche per irreperibilità di accedere al beneficio, qualora attraverso riscontri oggettivi possa essere dimostrata la loro presenza nel territorio. Tuttavia, in assenza di servizi che possano orientare e accompagnare nelle procedure di richiesta, difficilmente le persone maggiormente in difficoltà accederanno alla misura.

In tale contesto, una specifica linea di attività, finanziata con PNNR vede la costruzione nei territori di "centri servizi" leggeri dedicati al contrasto della povertà e della marginalità, anche estrema, che costituiscano luoghi dove oltre alla presa in carico sociale possano essere offerti altri tipi di servizio (distribuzione beni, ambulatori sanitari, mensa, orientamento al lavoro, servizi di fermo posta, ecc.), sia erogati direttamente dai servizi pubblici che dalle organizzazioni del Terzo Settore, comprese quelle di volontariato. La progettualità prevede la creazione di almeno un centro

servizi in 250 ATS, prevedendo un finanziamento di circa 1,1 milioni per centro, per un totale di circa 270 milioni di euro. Dal punto di vista operativo, la scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.3, definisce il servizio sia con riferimento ai suoi contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni progettualità che alle modalità del suo espletamento. Al termine del PNRR, che finanzierà soprattutto la componente di investimento necessaria per la realizzazione dei progetti e fino a tre anni di costi operativi, i costi operativi verranno posti a carico degli altri fondi sociali nazionali ed europei.

3.3.3.3 Housing first

In continuità con il Piano povertà 2018-2020, sulla base del modello già concordato in sede di Conferenza Unificata e delle *Linee guida*, documenti cui si rimanda per le specifiche tecniche, nell'ottica di programmazione del presente Piano si intende dare un forte impulso alle attività volte ai progetti legati all'*housing first*. A tal fine concorreranno sia le risorse previste nell'ambito della componente del Fondo Povertà destinata al contrasto della povertà estrema, che le risorse dello specifico progetto del PNRR che prevede l'attivazione di nuove progettualità basate sull'*housing first*, per una spesa di circa 175 milioni nell'orizzonte programmatorio del PNRR, volti all'attivazione di 250 interventi per un valore unitario di oltre 700.000 euro, per la maggior parte destinati agli investimenti necessari. Come nel caso precedente, una volta finanziato il costo di investimento, i relativi costi operativi, per il primo triennio coperti dal PNRR, verranno successivamente posti a carico degli altri fondi sociali nazionali ed europei. L'*housing first* non è al momento prefigurabile come LEPS, ma la progettualità del PNRR ne potrà prefigurare uno che affronti il tema, laddove condiviso.

3.3.3.4 Interventi di sostegno materiale

Fra gli interventi di contrasto alla povertà e alla marginalità si ritiene di indicare quello volto al sostegno materiale delle persone e delle famiglie in condizioni di bisogno fra quelli individuati come prioritari, per quanto non esplicitamente finanziato con quote specifiche del Fondo povertà.

In effetti, si fa riferimento ai servizi di supporto in risposta ai bisogni primari (distribuzione viveri; distribuzione indumenti; distribuzione farmaci; docce e igiene personale; mense; unità di strada che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto; contributi economici una tantum), attività che durante la crisi associata al Covid-19 hanno mostrato ancor di più la loro importanza.

In tal senso si conferma anche nella nuova programmazione FSE+ che porterà alla definizione del nuovo PON Inclusione 2021-2027 la scelta, già effettuata della programmazione 2014-2020 con il programma FEAD, di destinare importanti risorse alla distribuzione attraverso la capillare rete costituitasi attorno a detto programma, e con l'attivo coinvolgimento degli Enti locali. Al programma FEAD sono destinate risorse aggiuntive per 190 milioni provenienti dall'iniziativa europea REACT-EU, mentre il programma sarà pienamente integrato, con importanti risorse, all'interno della programmazione del nuovo PON Inclusione 2021-2027, che assorbirà il FEAD.

3.3.3.5 Altri interventi e servizi dedicati alla marginalità estrema

La metà delle risorse del Fondo povertà riservate alla marginalità estrema sono dedicate alla programmazione di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora individuati dai territori sulla base delle esigenze rilevate, con riferimento al generale obiettivo di disporre di sistemi strutturati di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, in attuazione delle "*Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia*", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015.

3.3.4 Sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine

Pur senza essere materia soggetta a una discrezionalità nell'ambito della definizione dell'utilizzo della quota servizi del Fondo povertà, si ricorda che l'articolo 1, comma 335, della L. 178/2020, riserva 5 milioni del fondo povertà al fine di dare continuità alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, cosiddetti *careleavers*, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, avviata ai sensi dell'art. 1, co. 250, della L. 205 del 2017. Per il dettaglio delle relative azioni rivolte ai *care leavers* si rinvia all'apposita sezione nell'ambito del Capitolo 2 (Piano sociale nazionale).

3.4 Una programmazione integrata

Il Fondo povertà costituisce solo una delle fonti di finanziamento degli interventi di lotta alla povertà sul territorio. Altre risorse e altri programmi ne integreranno, sull'orizzonte di programmazione le disponibilità. In particolare, come già nella precedente programmazione, concorreranno agli obiettivi le risorse del PON Inclusione 2014-2020, del FEAD e del nuovo PON Inclusione 2021-2027 inserito nel nuovo FSE+ che ricomprende anche il programma FEAD. Risorse significative arriveranno anche dall'iniziativa REACT-EU le cui risorse confluiscono nell'attuale programmazione FEAD e PON Inclusione, per un ammontare pari rispettivamente a 190 e 90 milioni di euro. Infine, all'interno del PNRR è previsto un investimento per 450 milioni destinato a finanziare 250 progetti di *housing first* e 250 centri servizi per il contrasto alla povertà. Ulteriori risorse potranno derivare anche dall'avvio, deliberato nel mese di giugno 2021, a livello nazionale del programma operativo complementare al PON Inclusione, denominato POC Inclusione, nel quale confluiranno le risorse derivanti dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale dei programmi europei.

La Tabella 3.1 riassume, per ciascuna delle aree prioritarie di intervento individuate nella sezione precedente le diverse fonti di finanziamento individuate.

Nell'ambito delle azioni collegate alla componente Rdc del Fondo povertà, al rafforzamento del servizio sociale professionale mediante assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali concorre, oltre che il Fondo Povertà stesso, il Fondo di solidarietà comunale. Al Pronto intervento sociale, concorrono risorse del Fondo Povertà, sia nella componente Rdc che nella componente

povertà estrema, insieme alle risorse di REACT-EU e, al termine del triennio, del nuovo PON Inclusione. La rimanente parte della componente Rdc del Fondo povertà concorre al perseguimento del LEPS relativo alla presa in carico associata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale del Rdc, insieme a risorse del vecchio e nuovo PON Inclusione.

In ambito di povertà estrema, per i progetti di *housing first* si affiancherà ad un contenuto finanziamento a valere sul Fondo povertà il ben più consistente finanziamento a valere sul richiamato progetto PNRR, che, come detto, finanzierà anche i centri servizi per il contrasto alla povertà. Per ambedue le iniziative, laddove il PNRR permetterà di finanziare l'investimento e gli associati servizi per un triennio, il finanziamento dei relativi servizi successivamente passerà a carico del PON Inclusione e dei Fondi nazionali. I fondi REACT EU saranno destinati, insieme ad una limitata componente di Fondo povertà, al finanziamento del Pronto intervento sociale e, residualmente, dei servizi di posta e per la residenza virtuale. Per l'attività di sostegno alimentare e deprivazione materiale è previsto il finanziamento sul FEAD e, nella nuova programmazione 2021-2027, sul nuovo PON Inclusione.

Infine, per quanto riguarda i *careleavers*, si conferma il finanziamento a valere sul Fondo povertà, ferma restando, naturalmente, la possibilità di integrare le risorse individuate, sia in seguito ad interventi normativi sia in seguito a stanziamenti stabiliti a livello territoriale.

Tabella 3.1 - Utilizzi del fondo povertà e altri finanziamenti 2021 - 2023 e prospettive successive

	2021		2022		2023		dal 2024	
milioni di euro	**fondo povertà**	**altre risorse (1)**	**fondo povertà**	**altre risorse (1)**	**fondo povertà**	**altre risorse (1)**	**fondo povertà**	**altre risorse (1)**
a) rafforzamento servizio sociale professionale mediante assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali (3)	*66,9*	*Fondo solidarietà comunale*	*180*	*Fondo solidarietà comunale*	*180*	*Fondo solidarietà comunale*	*180*	*Fondo solidarietà comunale*
b) Rdc	**527,1**		**414**		**414**		**414**	
di cui: pronto intervento sociale	*20*	*(+ risorse povertà estrema e React EU)*	*20*	*(+ risorse povertà estrema e React EU)*	*20*	*(+ risorse povertà estrema e React EU)*	*20*	*(+ risorse povertà estrema e altri fondi)*
altri servizi per la presa in carico (valutazione multidimensionale e progetto personalizzato)	*507,1*	*PON inclusione*	*394*	*Vecchio e nuovo PON inclusione*	*394*	*Nuovo PON inclusione*	*394*	*Nuovo PON inclusione*
c) Povertà estrema	**20**		**20**		**20**		**20**	
di cui: housing first	*5*	*20 PNNR*	*5*	*60 PNNR*	*5*	*60 PNNR*	*5*	*residui 40 milioni PNNR, poi fondo povertà, POC, PON inclusione*
servizi di posta e per residenza virtuale	*2,5*	*3 reatc EU*	*2,5*	*3 reatc EU*	*2,5*	*3 reatc EU*	*2,5*	*3 piano complementare / nuovo PON inclusione*
pronto intervento sociale	*2,5*	*27 react EU*	*2,5*	*27 react EU*	*2,5*	*27 react EU*	*2,5*	*27 piano complementare / nuovo PON inclusione*
presa in carico, accompagnamento e centri servizi	*0*	*30 milioni PNNR*	*0*	*80 milioni PNNR*	*0*	*80 milioni PNNR*	*0*	*residui 80 milioni PNNR, poi fondo povertà, POC, PON inclusione*
povertà alimentare e deprivazione materiale	*0*	*fead+reactEU*	*0*	*fead+reactEU+Nuovo PON Inclusione*	*0*	*Nuovo PON inclusione*	*0*	*Nuovo PON inclusione*
d) Care leavers	**5**		**5**		**5**		**5**	
Totale (3)	**619**		**619**		**619**		**619**	

Note

(1) Le altre risorse sono indicative, facendo riferimento, in un'ottica di integrazione, alle specifiche programmazioni degli altri fondi. Eventuali risorse aggiuntive provenienti dalle risorse europee potranno liberare risorse del Fondo povertà, che dovranno essere utilizzate dagli ambiti comunque coerentemente con l'allocazione per macrointervento. Ugualmente, laddove l'ambito persegua quelli che vengono individuati come livelli essenziali con altre risorse proprie, le risorse del fondo povertà potranno essere utilizzate per attività rientranti nel macrointervento.

(2) Le prospettive dal 2024 sono oltre l'orizzonte di programmazione triennale e da intendersi, dunque, come meramente indicative.

(3) A norma di legge può essere determinata puntualmente solo la quota del primo anno di ogni triennio, mentre le altre vanno quantificate nell'ammontare massimo pari a 180 milioni. In caso di quantificazione inferiore alla massima, le risorse residue saranno utilizzate ai fini degli altri servizi inseriti nella categoria Rdc.

(4) Al netto di 3 milioni al momento accantonati per iniziativa legislativa in corso di approvazione.

3.5 Gli ambiti di utilizzo del Fondo povertà

A seguito dell'introduzione del Rdc, con la Legge di bilancio per il 2019 viene istituito un apposito fondo per il finanziamento della prestazione monetaria. Conseguentemente, il Fondo povertà viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Rdc, che acquisiscono la natura di LEPS, nei limiti delle risorse disponibili. A tale utilizzo, la norma (art. 7 del D.Lgs. 147/2017), come richiamato, associa due ulteriori componenti, di importo minore, la prima destinata ai servizi per la povertà estrema e la seconda a finanziarie la presa in carico dei cosiddetti *care leavers*. Inoltre, ai sensi della Legge di bilancio 2021, a decorrere dal 2021 fino a 180 milioni annui sono destinati al finanziamento degli incentivi destinati agli ATS per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali; l'esatto ammontare delle risorse destinate al finanziamento di tali incentivi sono determinate annualmente con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno: in tale decreto il Ministro individua le risorse "prenotate" per l'anno in

corso e quelle “liquidabili” relative all’anno precedente, corrispondenti al numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio presso gli ATS e i comuni che ne fanno parte annunciato ed effettivamente realizzato nel corso dell’anno. Il DM 144 del 25.6.2021 a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando ha fissato le risorse prenotabili per il 2021 in euro 66.905.066, mentre per gli anni successivi la quota massima di 180 milioni deve essere considerata.

Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà nel triennio 2021-2023 sono pari 622 milioni di euro per ciascun anno, dei quali 3 sono attualmente indisponibili, perché accantonati dal Ministero dell’economia a copertura di un’iniziativa legislativa che mira all’estensione delle tutele ai caregiver.

La Tabella 3.2 riassume gli impieghi del Fondo povertà nell’orizzonte triennale di programmazione conseguenti al presente Piano.

Il Decreto di riparto del Fondo povertà determinerà i criteri di allocazione fra gli ATS delle relative risorse, anche con riferimento:

- alla previsione di cui all’art. 7 co. 9 del D.Lgs. 147/2017 che la quota destinata alla povertà estrema sia distribuita anche con riferimento alla distribuzione territoriale dei senza dimora;
- alla previsione, contenuta nel citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25.6.2021, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riescono già nel 2021 ad accedere all’incentivo, di proporre, in sede di riparto del Fondo povertà 2021, al concertante Ministro dell’economia e delle finanze, alle Regioni e ai Comuni di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ATS di una somma pari nel 2021 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell’incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni degli stessi ATS e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2022, al 20% nel 2023, azzerandosi negli anni successivi.

Tabella 3.2 - Utilizzo del fondo povertà 2021 - 2023				
	milioni di euro	**2021**	**2022**	**2023**
a) rafforzamento servizio sociale professionale mediante assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali (1)		***66,9***	***180***	***180***
b) Rdc		**527,1**	**414**	**414**
	pronto intervento sociale	*20,0*	*20*	*20*
	altri servizi per la presa in carico (valutazione multidimensionale e progetto personalizzato)	*507,1*	*394*	*394*
c) Povertà estrema		**20**	**20**	**20**
di cui:	*housing first*	*5*	*5*	*5*
	servizi di posta e per residenza virtuale	*2,5*	*2,5*	*2,5*
	pronto intervento sociale	*2,5*	*2,5*	*2,5*
	altro povertà estrema	*10*	*10*	*10*
d) Care leavers		**5**	**5**	**5**
Totale (2)		**619**	**619**	**619**

Note

(1) A norma di legge può essere determinata puntualmente solo la quota del primo anno di ogni triennio, mentre le altre vanno quantificate nell'ammontare massimo pari a 180 milioni. In caso di quantificazione inferiore alla massima, le risorse residue saranno utilizzate ai fini degli altri servizi inseriti nella categoria Rdc.

(2) Sarebbero 622 ma 3 milioni risultano al momento congelati dal MEF in quanto accantonati per iniziativa legislativa in corso di approvazione per il rafforzamento dei servizi diretti ai care leavers.

3.6 Flussi informativi, rendicontazione e indicatori

Al fine di agevolare la programmazione delle risorse con modalità omogenee, in coerenza con il Piano e nel rispetto delle funzioni normativamente attribuite alle regioni, nell'ambito del decreto di riparto è definito lo schema dell'atto di programmazione regionale.

Con riferimento al sistema di rendicontazione delle quote del Fondo povertà, è attiva da tempo la piattaforma Multifondo, il sistema informativo della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volto alla gestione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà.

Il Multifondo è un sistema *user-centered* realizzato con lo scopo di assicurare una gestione unitaria dei diversi fondi sociali all'interno di una medesima soluzione informatica e garantire la piena digitalizzazione dei processi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei Fondi. Attualmente, i programmi coinvolti sono il PON Inclusione, PO I FEAD, il progetto Su.Pr.Eme. Italia e il Fondo povertà.

In merito al Fondo povertà, la piattaforma Multifondo coinvolge il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa 600 Ambiti territoriali, 19 Regioni e 8 Città metropolitane e comprende le funzionalità inerenti ai seguenti moduli: programmazione e attivazione, rendicontazione e verifiche e controlli delle risorse della Quota servizi, della Quota povertà estrema e della Quota *care leavers*.

I benefici derivanti dall'implementazione del nuovo sistema sono: la gestione integrata dei dati, l'accesso alle informazioni in modalità sicura, l'armonizzazione delle attività svolte dai vari attori partecipanti, la possibilità di gestire la rendicontazione in maniera strutturata, di visionare le informazioni in tempo reale, e la semplificazione delle attività di monitoraggio.

Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le tre quote del Fondo povertà, è abilitato ai seguenti moduli:

- Programmazione delle risorse: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con la creazione e il caricamento a sistema del piano nazionale di riparto delle risorse del Fondo per ciascuna annualità;
- Verifiche e controlli: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere alle verifiche sulle Dichiarazioni di spesa e sulla documentazione giustificativa caricate dagli Ambiti Territoriali, approvando, rifiutando o richiedendo integrazioni sulle spese inviate.

Le Regioni, per le tre quote del Fondo povertà, sono abilitate ai seguenti moduli:

- Programmazione delle risorse: in base alla Quota del Fondo considerata, la funzionalità permette all'utente di gestire adempimenti differenti.
    - Quota Servizi: la funzionalità permette all'utente di procedere con l'approvazione o richiesta di modifica degli indicatori (quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 60% e quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 40%) previsti dal Decreto di riparto impiegati per la distribuzione delle risorse al complesso degli ambiti territoriali. Nel caso di modifica è consentito inserire un indicatore regionale ridefinendo opportunatamente il peso degli indicatori nazionali, che non può comunque per ciascun indicatore singolarmente preso essere inferiore al 40%;
        - Povertà estrema: la funzionalità permette all'utente di inserire a sistema il riparto delle risorse agli Ambiti territoriali che rispettino i requisiti individuati dall'art. 5 del Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, richiamato dai successivi decreti di riparto del Fondo;
        - *Care Leavers*: la funzionalità permette all'utente di inserire a sistema il riparto delle risorse agli Ambiti interessati dalla sperimentazione e caricare la programmazione a livello regionale sulle tre azioni previste (n. di *Care Leavers*, n. di borse per l'autonomia, n. di tutor coinvolti).

- Verifiche e Controlli: Funzionalità mediante la quale l'utente può monitorare lo stato di avanzamento della spesa rendicontata dai propri Ambiti territoriali.
- Gli Ambiti territoriali, per le tre quote del Fondo povertà, sono abilitati ai seguenti moduli:
- Programmazione e attivazione delle risorse: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con l'inserimento delle risorse assegnate all'Ambito distribuendole sugli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per ciascuna annualità del Fondo;
- Rendicontazione: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa (DdS), il caricamento delle spese e di tutta la documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione delle risorse prevista dalle Linee Guida del Fondo povertà.
- Le Città metropolitane, per la Quota povertà estrema, sono abilitate ai seguenti moduli:
- Programmazione e Attivazione delle risorse: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con il caricamento della programmazione della Città metropolitana, se delegata dalla Regione, e l'inserimento del riparto delle risorse assegnate alla Città sugli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per ciascuna annualità della Quota;
- Rendicontazione: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa (DdS), il caricamento delle spese e di tutta la documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione delle risorse prevista dalle Linee Guida del Fondo povertà.

In fase di controllo la raccolta di informazioni verrà integrata per adeguarla alle esigenze di programmazione e rendicontazione delle risorse che scaturisce dal presente piano, con particolare riferimento alla verifica delle azioni individuate in questa sede volte al perseguimento o alla prefigurazione di LEPS.

3.7 Allegato: Schede tecniche

3.7.1 Scheda LEPS Pronto intervento sociale

Denominazione del servizio:
Pronto intervento sociale.

Descrizione sintetica del servizio:

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio attivato negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente dai servizi territoriali negli orari di apertura.

Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria.

Obiettivi:

- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, 24h/24 e 365 all'anno;
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico;
- promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
- promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati è condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio).

Target di utenza:

Il Servizio di pronto intervento sociale di norma svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di target (minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.). Nell'ambito di questi, deve sempre essere garantita, con modalità organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:

- situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

Attività core:

A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima valutazione professionale e fornisce assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale in uso nel territorio. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la situazione e trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale competente, e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.

L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:

- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalità concordate a livello territoriale (direttamente dalle persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.)
- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi;
- attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS);
- prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Modalità di accesso:

In relazione ai bisogni ed alle caratteristiche territoriali il servizio potrà essere ad accesso pubblico (numero verde, mail, ecc.) oppure attivabile dai servizi pubblici e privati sulla base di accordi e modalità operative individuati a livello territoriale.

Integrazione con altri servizi:

Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare:

- Servizi sociali;
- Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT);
- Forze dell'ordine;

- Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.);
- Centri Antiviolenza.

Indicazioni sulle modalità attuative:

Costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno.

Essa interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, una valutazione professionale immediata, che in relazione all'organizzazione del Servizio, può essere svolta dall'Assistente Sociale reperibile che si reca presso il luogo in cui si è verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del territorio, Ospedale, ecc.) oppure altre figure individuate (UDS, ecc.).

Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti.

In relazione alla dimensione territoriale e ai modelli organizzativi adottati, la copertura h24 del servizio può avvenire attraverso un servizio dedicato che si attiva negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso, nei relativi orari di apertura i servizi territoriali svolgono anche la funzione di pronto intervento sociale.

Livelli essenziali della prestazione:

Compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017 e già ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli ambiti.

In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Livelli di servizio:

Costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno, che garantisca:

- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- l'attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento delle UDS;
- una priva valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Gli specifici interventi in emergenza attivabili a favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità devono essere disponibili almeno nei comuni con più di 50.000 abitanti (e nei capoluoghi di provincia).

Risorse:

Il rafforzamento dei servizi di pronto intervento sociale è finanziato con 22,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, di cui 2,5 a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi per la residenza fittizia), riconoscibili sull'arco temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione.

3.7.2 Scheda LEPS Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta

Denominazione del servizio:

Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilità

Descrizione sintetica del servizio:

Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora a titolarità dell'Amministrazione comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta.

Obiettivi:

Il servizio ha come finalità quello di rendere pienamente fruibile alle persone senza dimora presenti sul territorio del Comune il diritto all'iscrizione anagrafica, da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari. Attraverso l'accesso al servizio di fermo posta si intende assicurare la reperibilità della persona, con particolare riferimento all'accesso alle comunicazioni istituzionali, legate all'esercizio della cittadinanza.

Target di utenza:

Persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla L. 1228/1954 art. 2 e dal DPR 223/1989, stabilmente presenti sul territorio del Comune, per i quali sia accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volontà e l'intenzione di permanere nel Comune[4].

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

Attività core

Accompagnamento, laddove richiesto o necessario, delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza che verrà poi rilasciata dagli Uffici dell'Anagrafe: raccolta delle posizioni anagrafiche delle persone senza dimora, coadiuvando gli interessati nella compilazione della richiesta di residenza e nel reperimento e presentazione dei documenti necessari. In particolare, supporto nella raccolta della documentazione che attesti l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio (ad esempio attraverso una relazione di presentazione da parte di un Ente del Terzo Settore o da parte dei Servizi Sociali Professionali Territoriali dell'Amministrazione o di altri servizi socio assistenziali territoriali o sanitari di base e/o specialistici, che hanno in carico il percorso individuale del beneficiario della prestazione, che documenti l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti); collaborazione con i servizi competenti per la verifica delle posizioni anagrafiche (permanenza della persona nella sua "dimora abituale"), anche ai fini delle cancellazioni.

Servizio fermo posta/casella di posta elettronica: attivazione di un servizio di raccolta/ricezione, conservazione e gestione della posta del soggetto interessato; supporto per l'attivazione e l'accesso a una casella di posta personale e al riconoscimento della identità digitale attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Attività accessorie

Eventuale svolgimento di attività di orientamento ai servizi socio-assistenziali e sanitari e di accompagnamento/supporto giuridico/legale, in raccordo con altri servizi presenti sul territorio: centro servizi per senza dimora/segretariato sociale/pronto intervento sociale/unità di strada.

Modalità di accesso: accesso libero/su prenotazione

Professionalità necessarie:

---

[4] I merito al diritto di residenza la pronuncia più significativa ed esaustiva afferma che "la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali". (Sentenza Cassazione Civile, 14 marzo 1986 n. 1738)

Operatori sociali (ad esempio, educatore professionale, tecnico dell'inserimento dell'integrazione sociale, assistenti sociali) e funzionari giuridico/amministrativi.

Integrazione con altri servizi:

Rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare: lavoro integrato con gli uffici dell'anagrafe comunale cui spetta la definizione della residenza anagrafica; collaborazione con Enti del Terzo settore o con servizi pubblici territoriali che hanno in carico il percorso individuale del beneficiario (Servizio sociale professionale; servizi socioassistenziali, sanitari di base e/o specialistici), per l'indirizzamento al servizio e per la documentazione dell'esistenza di una relazione continuativa con il territorio; collaborazione con enti del Terzo settore, unità di strada, pronto intervento sociale per intercettare i cittadini senza dimora che non sono già stati agganciati dagli organismi del terzo settore o dai servizi istituzionali; collaborazione con il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e i centri servizi per senza dimora per le attività di orientamento ai servizi; collaborazione tra i Comuni che, in fasi diverse, hanno preso in carico la singola persona senza dimora.

Indicazioni sulle modalità attuative

Definizione di indirizzi dedicati o fittizi per l'attribuzione della residenza; nel caso di grandi centri urbani, in numero sufficiente a coprire le diverse aree della città.

In relazione alle caratteristiche territoriali garantire l'attivazione della funzione di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica in luoghi pubblici dedicati ben identificabili, che operino ad accesso libero e su appuntamento (ad es sportelli), oppure attraverso altre modalità individuate a livello territoriale.

Attivazione di canali di comunicazione con il pubblico e gli altri enti coinvolti ad esempio attraverso l'URP on line, la gestione di un indirizzo di posta elettronica dedicato, sia per rispondere a richieste dei cittadini, sia per tenere relazioni con gli uffici dell'Anagrafe competenti ed altri servizi istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Livelli essenziali della prestazione:

Garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio - anche se prive di un alloggio, laddove richiesto e necessario, l'accompagnamento all'iscrizione anagrafica e il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni, con particolare riferimento a quelle di tipo istituzionale. Le persone senza fissa dimora hanno diritto all'iscrizione anagrafica come previsto e definito dalla L. 1228/1954 art. 2, del D.P.R. 223/1989.

Livelli di servizio:

Individuazione nell'ufficio anagrafico di ogni Comune di specifici referenti per il riconoscimento della residenza alle persone senza dimora. Attivazione in ogni Comune di una procedura per la richiesta della residenza anagrafica da parte delle persone senza dimora.

Disponibilità del servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica e del servizio fermo posta in ogni ambito territoriale, eventualmente attraverso sportelli dedicati e il collegamento con i servizi territoriali, per garantire ove possibile la prossimità del servizio.

Risorse:

Il servizio per l'Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta è finanziato con 2,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi di Pronto intervento sociale), riconoscibili sull'arco temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione.

3.7.3 Scheda intervento Centro servizi per il contrasto alla povertà

Denominazione dell'intervento: Centro servizi per il contrasto alla povertà

Descrizione sintetica del servizio:

Centro servizi "leggero" per la presa in carico integrata e l'offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.

Il Centro servizi offre attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora volte a facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, mediazione culturale, *counseling*, orientamento al lavoro, consulenza amministrativa e legale, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni riconosciute, banca del tempo).

Nel Centro servizi dovrà essere collocato il servizio di accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta, qualora non gli sia data una maggiore diffusione e prossimità attraverso altri servizi presenti sul territorio. Con riferimento alle persone senza dimora o in condizioni di marginalità estrema, il centro servizi svolge, integrandole con altri interventi, alcune funzioni proprie del welfare di accesso (segretariato, porta unica di accesso, sportello sociale), attraverso servizi maggiormente specializzati per offrire a questa utenza la presa in carico multiprofessionale, consulenze specialistiche, accesso all'assistenza socio-sanitaria e una prima risposta ad alcuni bisogni primari. A seconda della dimensione territoriale e delle modalità organizzative il centro servizi può operare in modo integrato con i punti unici di accesso o farne parte integrante.

Obiettivi:

Il Centro servizi si inserisce nel contesto degli interventi e dei servizi finalizzati alla riduzione della marginalità e all'inclusione sociale a favore delle persone adulte/famiglie e ha l'obiettivo di creare un punto unitario di accoglienza, accesso e fornitura di servizi, ben riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno. Il centro servizi non deve essere di dimensioni eccessive o ghettizzante, bensì costituire un punto di riferimento per le persone in condizioni di bisogno, eventualmente localizzato fisicamente in luogo dove sono offerti anche altri servizi pubblici/degli ETS a disposizione di tutta la cittadinanza.

È opportuno che il centro servizi preveda spazi a disposizione, eventualmente a rotazione, delle associazioni di volontariato di modo che esse possano svolgere anche in tali sedi le proprie attività di sostegno quali ad esempio la distribuzione di beni o la consulenza legale o attività di prima assistenza sanitaria.

Da questo punto di vista è particolarmente importante che i centri servizi per il contrasto alla povertà vengano progettati e gestiti con la partecipazione attiva delle organizzazioni del Terzo settore ed integrate pienamente nel contesto territoriale.

Target di utenza:

Persone in condizione di povertà o a rischio di diventarlo, comprese quelle in condizioni di marginalità estrema e senza dimora.

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

Attività core:

Front office. Ascolto, filtro, accoglienza: accoglienza allo sportello del servizio da parte di un educatore per le attività di ascolto necessarie a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto.

Assessment ed orientamento (Sportello). Valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale, che necessita cioè di uno sguardo unitario ma con ottiche provenienti da più punti di vista professionali (educatore, assistente sociale, medico, psicologo). Attività di segretariato e orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni (anche, ove disponibile, attraverso lo Sportello "Inps per tutti").

Presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici:

- Presa in carico e *case management* nella prima fase del percorso/intervento, attraverso una stretta collaborazione tra educatori, come figure di primo contatto e front office, e assistenti sociali come figure che intessono un lavoro di costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi, in un lavoro d'equipe integrato (operatori con competenze educative, sociali, legali,

sanitarie, psicologiche, transculturali). La composizione dell'équipe multidisciplinari varierà in relazione ai bisogni rilevati.

- Attività di affiancamento ed accompagnamento flessibile, da parte degli educatori, delle persone prese in carico dentro e fuori dal Centro servizi, lavorando anche sul territorio e nella dimensione della comunità locale e delle reti di prossimità e svolgendo così un ruolo di armonizzazione e sostegno dell'attività svolta dall'assistente sociale. In questo contesto, nell'ambito delle attività di accompagnamento definite con le persone, potranno essere erogati, oltre ai servizi, beni materiali funzionali al percosso intrapreso.

Consulenza amministrativa e legale:

- Attività di consulenza legale, ad esempio in materia di controversie amministrative, diritto di famiglia, richieste di protezione internazionale, fogli di via, accesso a programmi di ritorno volontario assistito, tutela di persone vittime di violenze e aggressioni, diritto delle persone migranti e titoli di soggiorno.
- Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi. Rientrano in questo contesto anche le attività di Accompagnamento per la residenza fittizia e fermo posta (se non attuati in altri servizi territoriali).
- Funzione di raccordo e mappatura delle realtà che operano in questo settore, per favorire l'acceso ai servizi e agli interventi, anche del Terzo settore, presenti nel territorio, valorizzando i PUA.

Attività accessorie:

A seconda della dimensione del Comune e della organizzazione territoriale dei servizi, potranno trovare spazio nel centro alcuni servizi di prossimità quali:

- servizi mensa
- servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia)
- deposito bagagli
- Distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti anche in collaborazione con la rete Fead.

Potranno inoltre essere attivati servizi quali:

- Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in collegamento con i Centri per l'Impiego)
- limitata accoglienza notturna
- banca del tempo
- servizi di mediazione linguistico-culturale
- corsi di lingua italiana per stranieri

Presidio sanitario:

(in integrazione con le aziende sanitarie competenti). Attività di primo *screening* sociosanitario, da parte del personale sanitario e di medicina generale e di primo intervento, consulenza ed invio ai servizi sanitari, rivolte in particolare alla quota di popolazione homeless con problemi sanitari in grave stato di marginalità lontana o non conosciuta dai servizi sanitari e/o sociali del Comune; tali attività, ove opportuno sono assicurate mediante mediatori linguistico culturali, con una preparazione specifica sulla salute e i sani stili di vita, al fine di raccogliere dati utili alla definizione del percorso adeguato a rispondere ai bisogni rilevati, integrandosi nell'équipe multidisciplinare. Attività volte a favorire l'accesso alle prestazioni del sistema sanitario e socio sanitario integrato e l'eventuale rilascio di relazione medica (inclusa idoneità al lavoro o % di invalidità ed eventuale esenzioni ticket sanitario per reddito).

Servizi rivolti a tutta la collettività:

Nella definizione delle specifiche progettualità a livello territoriale si dovrà cercare di costruire i centri servizi per il contrasto alla povertà come centri integrati nei servizi cittadini, eventualmente collegati e associati ad altri servizi rivolti a tutta la cittadinanza, quali ad esempio, centri orientamento al lavoro, biblioteche, ambulatori ASL, centri famiglia, ecc.

Modalità di accesso:

Libero - (Front Office/Sportello):

- Posto letto
- Richieste di Protezione Internazionale
- Servizio per l'igiene personale
- Servizio mensa
- Residenza anagrafica fittizia
- Assistenza sanitaria
- Orientamento al lavoro

Su appuntamento:

- Per Programmi di RVA (Ritorno Volontario Assistito)
- Colloqui con assistenti sociali
- Colloqui con consulente giuridico legale
- Colloqui individuali con consulente del lavoro
- Sportello INPS per TUTTI

Professionalità necessarie:

Attività core:

- coordinatore/coordinatrice dell'équipe multiprofessionali
- assistenti sociali esperti nell'area della grave emarginazione
- educatori professionali esperti nella relazione educativa con adulti

- consulenti legali
- personale sanitario medici, infermieri, ASA/OSS
- psicologi/psichiatri,
- mediatori linguistico culturali,
- personale amministrativo: con funzioni di segreteria, risposta telefonica, gestione dati e agende appuntamenti condivisi,
- rendicontatori ed analisti di dati per elaborazione flussi e bisogni (preferibilmente con competenze in statistica).

Attività accessorie:
- operatori qualificati sul bilancio delle competenze e l'orientamento lavorativo
- operatore in possesso di abilitazione o certificazione per svolgere servizi di educazione finanziaria basati sulle norme tecniche in materia di educazione finanziaria (UNI 11402 e successivi aggiornamenti e norme tecniche collegate).

Integrazione con altri servizi:

Rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e del privato sociale. Il Centro può svolgere una funzione di regia, di coordinamento e di monitoraggio su tutta la rete dei servizi pubblici e privati che afferiscono alla grave emarginazione adulta e operano su mandato dell'Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo:

- la rete dei servizi di strada (unità di strada, servizi di Educativa di strada per adulti);
- la centrale di raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini;
- la rete dei Centri diurni;
- le strutture di accoglienza notturna: dormitori (dormitori di emergenza; dormitori gestiti con continuità durante l'anno), comunità (residenziali e semiresidenziali per l'assistenza prolungata, incluse microcomunità e servizi di accoglienza notturna a forte integrazione socio sanitaria); Alloggi (inclusi alloggi utilizzati per progetti *Housing First* e *Housing Led*);
- i servizi di supporto in risposta ai bisogni primari (mense e centri di distribuzione, servizi per la cura e l'igiene delle persone);
- gli Sportelli per la residenza anagrafica fittizia;
- il sistema di coordinamento della distribuzione dei beni materiali (destinati sia alla distribuzione in strada sia di accompagnamento all'autonomia ed ai percorsi di integrazione) acquistati con le risorse del PO FEAD;
- integrazione con i servizi competenti in materia di politiche abitative.

Proprio per questo, come già richiamato, è importante che nel centro servizi per il contrasto alla povertà vengano coinvolte anche le organizzazioni del Terzo settore e, in particolare, il mondo del volontariato e che esso siano integrate pienamente nel contesto territoriale.

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà può altresì favorire l'integrazione con altri servizi, non di competenza della amministrazione, con particolare riferimento ai servizi sanitari (dipendenze; post acute; salute mentale; altri servizi specialistici).

Indicazioni sulle modalità attuative:

Il Centro servizi si configura come un luogo di accoglienza, ascolto qualificato e non giudicante, orientamento e/o accompagnamento, presa in carico dei soggetti in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo. Il soggetto della presa in carico della persona senza dimora è un soggetto plurale, un'équipe multidisciplinare, una realtà che include competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche, transculturali.

Il Centro servizi svolge il ruolo di regia dei percorsi individuali verso l'integrazione sociale, l'*empowerment* e l'autonomia in stretta connessione con la rete dei servizi locali, con particolare riferimento a: strutture di accoglienza residenziale, centri diurni, unità di strada, sistema sanitario, servizi specialistici, pronto intervento sociale.

Il Centro servizi può operare in collaborazione con i soggetti del Terzo settore. In particolare, nell'ambito del Centro potrà essere coinvolto il sistema delle associazioni di volontariato, affinché contribuisca integrando e dando qualità specifica ai servizi offerti, favorendo il contributo della comunità. In particolare, il Centro servizi potrà essere strutturato attraverso il ricorso alla coprogettazione.

La presa in carico in senso istituzionale si dà soltanto quando è una rete locale di servizi, sotto la regia dell'Ente pubblico, ad attivarsi intorno al bisogno manifestato da una persona in difficoltà al fine di strutturare percorsi territoriali di reinserimento sociale attraverso relazioni e prestazioni, in un'ottica globale e comunitaria. Il Centro servizi svolge questo ruolo di regia e di *case management*, fino a quando il soggetto potrà essere restituito al suo territorio di residenza ed alla presa in carico da parte dei Servizi sociali professionali territoriali di competenza, laddove necessario.

Il Centro servizi opera in collaborazione con le ASL al fine di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria delle persone senza dimora, anche qualora prive del medico di base. A tale fine andranno definiti protocolli operativi sia a livello nazionale, con il Ministero della salute, sia a livello regionale/locale.

Nel Centro, a seconda della dimensione del Comune e della organizzazione territoriale dei servizi, potranno essere inseriti alcuni servizi essenziali a bassa soglia, che richiedono ove possibile una distribuzione maggiormente capillare nel territorio per garantire la prossimità (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, una limitata accoglienza notturna).

Livelli essenziali della prestazione:

Garantire attraverso un servizio di facile accessibilità alle persone in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo, la presa in carico integrata e un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona interessata

Livelli di servizio:

Disponibilità di almeno un Centro servizi per il contrasto alla povertà in ciascun ambito territoriale in cui sia presente almeno un Comune con oltre 75mila abitanti. Nei restanti ambiti, servizi per favorire l'accesso alle attività core, anche al di fuori di Centri servizi dedicati. In particolare, attivazione di almeno uno sportello multifunzione dedicato, aperto presso un luogo pubblico, per orientamento, disbrigo pratiche e indirizzamento ai servizi, nonché per l'accesso ai Servizi per la residenza Anagrafica dei cittadini senza dimora e fermoposta (vedi scheda).

Risorse:

Al servizio sono dedicati circa 270 milioni di euro dal PNRR nell'orizzonte temporale 2021-2026 per la realizzazione di 250 centri, per una spesa unitaria a progetto di circa 1,1 milioni, che comprende investimento iniziale e oneri di gestione fino a tre anni per la realizzazione di 250 nuove progettualità. Effettuato l'investimento, dopo il primo triennio i costi di gestione verranno finanziati con le risorse del Fondo povertà, con il Programma operativo complementare al PON Inclusione e col nuovo PON Inclusione.

ALLEGATO B

ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
2021-2023

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto

Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, *lettere a) e b),* in particolare:

1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di contrasto alla povertà (inclusi gli interventi rivolti alle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora).
- Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta programmatoria, incluso lo stato di attuazione del Piano, relativamente alla precedente annualità.
- L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni *"nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà"*. Descrivere com'è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.

1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione

- Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o altre modalità di programmazione ed erogazione integrata degli interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 147/2017).
- Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che disciplinano la gestione associata dei servizi.
- Indicare le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del 2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano.

2. Le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà

2.1 Coordinamento dei servizi territoriali

Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi:

- Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017);
- Indicazioni relative alla composizione delle equipe multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 147/2017);
- Indicazione delle specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro);

2.2 Terzo settore

- Modalità di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta alla povertà;

***3.* Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE (eventualmente integrate con le risorse del React EU)*,* e quelle relative al PNRR**

- Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per fonte di finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del Fondo povertà, le risorse regionali, le risorse del PNRR e le risorse del FSE, dedicate alle medesime finalità. Indicare, in particolare, se alle finalità del Piano concorrono le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e l'ammontare delle risorse

4. Gli interventi e i servizi programmati

4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

Con riferimento alla finalità del rafforzamento dei servizi per i Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, il Piano prevede le seguenti priorità e obiettivi:

- *Servizio sociale professionale.* La norma stabilisce come livello essenziale delle prestazioni assicurare almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. A tale fine, all'articolo 1, comma 798 e seguenti della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) introduce un contributo in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Anche le risorse della Quota servizi del Fondo Povertà, oggetto del riparto triennale, possono concorrere al potenziamento del servizio sociale, con particolare riferimento al raggiungimento della soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso al contributo.

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori.

- *Sostegni nel progetto personalizzato.* Il Fondo Povertà interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, è tassativo ed è il seguente:
  - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
  - sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
  - assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
  - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
  - servizio di mediazione culturale;
  - servizio di pronto intervento sociale.

  Al servizio di pronto intervento sono esplicitamente riservate una parte delle risorse. Il Pronto intervento sociale viene infatti individuato fra quelli da qualificare formalmente, già nei primi anni di validità della corrente programmazione, come LEPS da garantire in ogni ATS, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.1, del Piano povertà 2021 2023. Poiché in riferimento ai servizi di Pronto intervento sociale nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente possibile distinguere uno specifico dell'area "povertà", o del Rei/Rdc, al loro finanziamento concorrono anche altre risorse unitamente a quelle qui considerate.

  Obiettivi: almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita. In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari, anche con il concorso delle altre risorse.

- *Servizi per l'accesso*: fatti salvi gli obiettivi sopra citati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale;
- *Sistemi informativi.* Nel limite del 2% delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a), del presente decreto, eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza.

- *Progetti utili alla collettività (PUC). Finanziamento* degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in materia. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del Fondo povertà derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali.

4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, il Piano prevede le seguenti priorità e obiettivi:

- *Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilità.* Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora a titolarità dell'Amministrazione comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta.
- *Pronto intervento sociale.* Le risorse dedicate alla povertà estrema concorrono a finanziare il servizio di cui al punto 4.1. Nell'ambito di questo servizio, deve sempre essere garantita, con modalità organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai bisogni derivanti da situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona.
- *Housing first.* Interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".
- *Altri interventi e servizi.* Il 50% delle risorse è dedicato a finanziare, senza ulteriori precisazioni, interventi e servizi individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia.
- *Interventi finanziati con altri fondi.* Ove ritenuto utile, per quanto non finanziati con il Fondo povertà, potranno essere inseriti nel presente atto di programmazione gli interventi finanziati con altre risorse, quali i Centri servizi per il contrasto alla povertà, per i quali sono previsti, tra l'altro, finanziamenti del PNRR, e gli interventi relativi alla povertà alimentare e alla deprivazione materiale, finanziati anche con il FEAD.

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. Per le città metropolitane oggetto di trasferimento diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale di tale facoltà. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo della Quota servizi del Fondo povertà derivanti dal Piano.

- Selezione degli ambiti. Selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero più elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio.

Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro assegnata.

ALLEGATO *C*

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data provvedimento

2. Riparto delle risorse: quote attribuite agli ambiti territoriali	
Annualità:	
Denominazione ambito territoriale	Importo Fondo Povertà

3. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati		
Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità:	
	Numero e data del pagamento	Importo
	Totale	

22A01214

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2021.

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 43-*bis* che prevede, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il comma 2 del citato art. 43-*bis*, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dello stesso art. 43-*bis*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo e tenendo in considerazione il costo del lavoro;

Visto, altresì, il comma 4 dell'art. 43-*bis*, che dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui al predetto articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-*bis*, che dispone che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;

Visto l'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2, dell'art. 43-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

c) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole imprese secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento di esenzione;

f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 43-*bis*, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva previsti dal medesimo art. 43-*bis*, fornendo, a tal fine, le necessarie disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell'intervento, alla tipologia e all'ammontare dell'aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione, assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili

1. Ai sensi dell'art. 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per l'anno 2021.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15 (quindici) per cento, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3.

2. Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva, ai fini del presente decreto, si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

a) 56.29.10 «Mense»;

b) 56.29.20 «*Catering* continuativo su base contrattuale».

3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, devono:

a) risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;

b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;

c) presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i contratti di cui al comma 2;

d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera *d)* e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 5.

Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

1. L'aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento *de minimis*.

2. L'ammontare del contributo è determinato con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono ripartite tra le imprese richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, con le seguenti modalità:

a) le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono ripartite in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);

b) le risorse finanziarie di cui all'art. 3 che residuano dall'assegnazione di cui alla precedente lettera *a)* sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.

4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo di cui al comma 3 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 6.

Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo

1. Per ottenere il contributo di cui all'art. 5, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto dell'impresa interessata, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

3. Le modalità di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente intervento sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 1.

4. Il contributo di cui all'art. 5 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui al comma 1.

Art. 7.

Controlli e restituzione del contributo

1. Con il medesimo provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, sono definite le attività di controllo degli aiuti concessi ai sensi del presente decreto, nonché le modalità di restituzione del contributo erogato, in tutto o in parte, non spettante, ivi inclusi eventuali interessi dovuti e sanzioni.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. La registrazione del

regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

3. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, è definito l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 134

22A01227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 febbraio 2022.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Prezista» non rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 128/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 agosto 2020 C(2020)5996 che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «PREZISTA - DARUNAVIR», rilasciata con la decisione C(2008)8733, iscritta al numero di registro comunitario EU/1/06/380 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 settembre 2020, Serie C 318/7;

Vista la richiesta dell'AIFA alla società Janssen-Cilag International N.V., titolare del medicinale, del 14 maggio 2021 di negoziazione della nuova indicazione terapeutica autorizzata del medicinale «PREZISTA co-somministrato con cobicistat, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) in adulti e adolescenti (di almeno 12 anni di età, di peso corporeo pari o superiore a 40kg)».

Vista la nota della Janssen-Cilag S.p.a., rappresentante locale della società Janssen-Cilag International N.V., inviata all'AIFA in data 20 ottobre 2021 con cui il titolare A.I.C. ha comunicato di non voler richiedere la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale della indicazione terapeutica per «Prezista (darunavir)» in associazione con cobicistat per il trattamento dell'infezione da HIV-1 negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con peso corporeo di almeno 40 kg;

Tenuto conto della presa d'atto della Commissione consultiva tecnico-scientifica adottata nella sua seduta del 1-3 dicembre 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale PREZISTA (darunavir):

«PREZISTA, co-somministrato con cobicistat è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV 1) negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 40 kg).»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01167

DETERMINA 8 febbraio 2022.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Intelence» non rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 129/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 marzo 2020 C(2020)2856 che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «INTELENCE - etravirina», rilasciata con la decisione C(2013)8339, iscritta al numero di registro comunitario EU/1/08/468 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020, Serie C 181/9;

Vista la richiesta dell'AIFA alla società Janssen-Cilag International N.V., titolare del medicinale, del 14 maggio 2021 di negoziazione della nuova indicazione terapeutica autorizzata del medicinale «Intelence (etravirina) in associazione a un inibitore della Proteasi potenziato e ad altri antiretrovirali, è indicato nel trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di Tipo 1 (HIV1), in pazienti adulti precedentemente trattati con antiretrovirali e in pazienti pediatrici dai 2 anni di età precedentemente trattati con antiretrovirali»;

Vista la nota della Janssen-Cilag S.p.a., rappresentante locale della società Janssen-Cilag International N.V., inviata all'AIFA in data 20 ottobre 2021, con cui il titolare A.I.C. ha comunicato di non voler richiedere la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale della nuova indicazione terapeutica approvata di «Intelence»;

Tenuto conto della presa d'atto della Commissione consultiva tecnico-scientifica adottata nella sua seduta del 1-3 dicembre 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale INTELENCE (etravirina):

«INTELENCE, in associazione a un inibitore della proteasi potenziato e ad altri antiretrovirali, è indicato nel trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di Tipo 1 (HIV1), in pazienti pediatrici dai 2 anni di età precedentemente trattati con antiretrovirali.»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

L'indicazione terapeutica del medicinale INTELENCE (etravirina):

«INTELENCE, in associazione a un inibitore della proteasi potenziato e ad altri antiretrovirali, è indicato nel trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di Tipo 1 (HIV1), in pazienti adulti precedentemente trattati con antiretrovirali e in pazienti pediatrici dai 6 anni di età precedentemente trattati con antiretrovirali.»

continua ad essere rimborsata dal Sistema sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01168

DETERMINA 8 febbraio 2022.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Rezolsta» non rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 130/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 marzo 2020 C(2020)1616 che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «REZOLSTA» (darunavir/cobicistat), rilasciata con la decisione C(2014)8891, iscritta al numero di registro comunitario EU/1/14/967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile 2020, Serie C 135/4;

Vista la determina AIFA n. 16/2016 del 12 gennaio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2016, di riclassificazione in classe H del medicinale per uso umano «Rezolsta»;

Vista la richiesta dell'AIFA alla società Janssen-Cilag International N.V., titolare del medicinale, del 14 maggio 2021 di negoziazione della nuova indicazione terapeutica autorizzata del medicinale REZOLSTA (darunavir/cobicistat) «indicato in associazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana-1 (HIV-1) in adulti e adolescenti (di almeno 12 anni di età, con peso pari o superiore a 40kg). L'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di REZOLSTA».

Vista la nota della Janssen-Cilag S.p.a., rappresentante locale della società Janssen-Cilag International N.V., inviata all'AIFA in data 20 ottobre 2021 con cui il titolare A.I.C. ha comunicato di non voler richiedere la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale della «indicazione terapeutica approvata di «Rezolsta» per includere la popolazione di adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni con peso corporeo di almeno 40 kg)»;

Tenuto conto della presa d'atto della Commissione consultiva tecnico-scientifica adottata nella sua seduta del 1-3 dicembre 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale REZOLSTA (darunavir/cobicistat):

«REZOLSTA è indicato in associazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana-1 (HIV-1) in adolescenti (di almeno 12 anni di età, con peso pari o superiore a 40kg).

L'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di REZOLSTA.»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kelis dolore e infiammazione».

Estratto determina AAM/PPA n. 137/2022 dell'11 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale KELIS DOLORE E INFIAMMAZIONE:

Tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* sito di imballaggio primario;

Tipo IB, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *e)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

Tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di imballaggio secondario;

Tipo IA_{IN}, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. Compresi il controllo dei lotti / le prove:

Special Product's Line S.p.a.

via Fratta Rotonda Vado Largo, 1

03012 Anagni (FR) - Italia;

Sito responsabile di tutto il processo di fabbricazione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo/prove dei lotti e rilascio dei lotti;

Tipo IA, B.II.b.4 - modifica delle dimensioni del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *b)* Sino a 10 volte inferiore:

aggiunta di un *batch size* ridotto;

Tipo IB, B.II.e.1 - sistema di chiusura del contenitore; *b)* Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore; 1. Forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili:

modifica del confezionamento primario del prodotto finito «DA Flacone A Stick»;

Tipo IA, B.II.b.5 - modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *b)* Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti:

aggiunta di nuova prova e nuovo limite;

aggiunta di nuovo IPC.

Sono autorizzate le seguenti confezioni A.I.C. n.:

045225036 - «40 mg soluzione orale» 10 stick PET/AL/PE da 7 ml;

045225048 - «40 mg soluzione orale» 20 stick PET/AL/PE da 7 ml;

con sostituzione delle seguenti confezioni A.I.C. n.:

045225012 - «40 mg soluzione orale» 10 flaconi PET da 7 ml;

045225024 - «40 mg soluzione orale» 20 flaconi PET da 7 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: N1B/2020/2100.

Titolare di A.I.C.: Epifarma S.r.l., codice fiscale 01135800769, con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 Episcopia (PZ), Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01170

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolket»

Estratto determina AAM/PPA n. 138/2022 dell'11 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale DOLKET:

tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* sito di imballaggio primario;

tipo IB, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *e)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di imballaggio secondario;

tipo IA_{IN}, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove:

Special Product's Line S.p.a. - via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1 - 03012 Anagni (FR) Italia.

Sito responsabile di tutto il processo di fabbricazione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo/prove dei lotti e rilascio dei lotti;

tipo IA, B.II.b.4 - modifica delle dimensioni del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *b)* sino a dieci volte inferiore:

aggiunta di un *batch size* ridotto;

tipo IB, B.II.e.1 - sistema di chiusura del contenitore; *b)* modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore; 1. Forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili:

modifica del confezionamento primario del prodotto finito «DA flacone A stick»;

tipo IA, B.II.b.5 - modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *b)* aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti:

aggiunta di nuova prova e nuovo limite;

aggiunta di nuovo IPC.

Sono autorizzate le seguenti confezioni A.I.C. n.:

045227030 - «40 mg soluzione orale» 10 stick PET/AL/PE da 7 ml;

045227042 - «40 mg soluzione orale» 20 stick PET/AL/PE da 7 ml;

con sostituzione delle seguenti confezioni A.I.C. n.:

045227016 - «40 mg soluzione orale» 10 flaconi PET da 7 ml;

045227028 - «40 mg soluzione orale» 20 flaconi PET da 7 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: N1B/2020/2101.

Titolare A.I.C.: Epifarma s.r.l., codice fiscale 01135800769, con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (PZ) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01171

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sol»

Estratto determina AAM/PPA n. 141/2022 dell'11 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale AZOTO PROTOSSIDO SOL (A.I.C. n. 039290) per le forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

tipo II, C.I.4: modifiche ai paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo a seguito del risultato della procedura NL/H/xxxx/WS/313;

tipo IB, C.I.z: modifica del foglio illustrativo relativa all'introduzione del *test* di leggibilità.

Ulteriori modifiche editoriali.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2018/422, N1B/2015/4797.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/313.

Titolare A.I.C.: Sol S.p.a. (codice SIS 1062).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01172

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epargriseovit»

Estratto determina AAM/PPA n. 142/2022 dell'11 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale EPARGRISEOVIT:

tipo II, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Confezioni e A.I.C. n.:

013092010 - «Adulti soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml;

013092022 - «Bambini soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1 ml.

Codice pratica: VN2/2021/167.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01173

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Curoxim»

Estratto determina AAM/PPA n. 145/2022 dell'11 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale CUROXIM (A.I.C. n. 023576):

tipo II, B.V.b.1.b: aggiornamento del fascicolo qualità per armonizzare le conclusioni di un procedimento di rinvio dell'Unione;

tipo IB, C.I.z: modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto per sostituire Clostridium difficile con Clostridioides difficile.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Si autorizza, altresì, la soppressione delle seguenti confezioni:

«Curoxim» 750 mg polvere per soluzione per infusione (con dispositivo Monovial) - A.I.C. n. 023576085;

«Curoxim» 1,5 g polvere per soluzione per infusione (con dispositivo Monovial) - A.I.C. n. 023576097.

Vengono modificati gli *standard terms* come di seguito riportato:

023576010 da: «Curoxim» «250 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml,

a: «Curoxim» «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 250 mg + 1 fiala solvente 1 ml.

023576022 da: «Curoxim» «500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml,

a: «Curoxim» «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml;

023576034 da: «Curoxim» «750 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml,

a: «Curoxim» «750 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 750 mg + 1 fiala solvente 3 ml;

023576046 da: «Curoxim» «1 g/4 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente 4 ml,

a: «Curoxim» «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 4 ml;

023576059 da: «Curoxim» «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente 10 ml,

a: «Curoxim» «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 10 ml;

023576061 da: «Curoxim» «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone 2 g,

a: «Curoxim» «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere 2g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/454.

Numero procedura: NO/H/XXXX/WS/43.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice SIS 0200).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01174

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inderal»

Estratto determina AAM/PPA n. 146/2022 dell'11 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale INDERAL:

tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati per adeguamento al CCDS. Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; modifiche minori di tipo editoriale, correzione del *wording* relativo alla linea guida eccipienti e di adeguamento al QRD, versione corrente.

Confezioni e A.I.C. n.:

020854028 - «40 mg compresse» 30 compresse;

020854030 - «40 mg compresse» 50 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/318.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., codice fiscale 00735390155, con sede legale e domicilio fiscale in palazzo Ferraris - via Ludovico il Moro n. 6/C - 20080 Basiglio (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01175

Rettifica della determina IP n. 237 dell'11 marzo 2021 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine».

Estratto determina IP n. 101 dell'8 febbraio 2022

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 237 dell'11 marzo 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale BETADINE DERMIQUE 10%, solution pour application local flacon de 125 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 314 997-8 ou 34009 314 997 8 7, importatore V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021, ove riportato:

determina IP n. 237 dell'8 marzo 2021;

leggasi:

determina IP n. 237 dell'11 marzo 2021;

e ove riportato:

BETADINE DERMATIQUE,

leggasi:

BETADINE DERMIQUE,

e ove riportato:

local flacon,

leggasi:

locale flacon.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01216

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 104 dell'8 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 0,1% W/W + 0,3% W/W, ophthalmic ointment 1 tubo da 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 43180/10/05-11-2013, intestato alla società Novartis (HELLAS) A.E.B.E 12° km strada nazionale Atene-Lamia 14451 Metamorfosi (Grecia) e prodotto da S.A. Alcon Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870, Puurs, Belgium, da Siegfried el Masnou S.A., Camil Fabra 58, 08320 el Masnou, Barcelona, Spain, da Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra 58, 08320 el Masnou, Spain, da Novartis Farmaceuticas. A., Gran Via De Les Corts Catalanes 764, 08013, Barcelona, Spain, da Novartis Pharma Gmbh, Roonstraße 25 Undobere Turnstraße 8, 90429, Nürnberg, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate (VA).

Confezione: TOBRADEX «0.3% + 0.1% unguento oftalmico» tubo da 3.5 g - codice A.I.C.: 041683057 (in base 10) 17S23K (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: clorobutanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0.3% + 0.1% unguento oftalmico» tubo da 3.5 g - codice A.I.C. : 041683057.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0.3% + 0.1% unguento oftalmico» tubo da 3.5 g - codice A.I.C. : 041683057.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01217

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yellox».

Estratto determina IP n. 105 dell'8 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale YELLOX 0,9 mg/ml collirio, soluzione, flacone 5 ml autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in - via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C.: 049739016 (in base 10) (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato). Una goccia contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac.

Eccipienti: acido borico, borace, sodio solfito anidro (E221), benzalconio cloruro, tiloxapol, povidone (K30), disodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (per mantenere i valori di acidità nella norma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C.: 049739016.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C.: 049739016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01218

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 22 febbraio 2022, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 5x5, contraddistinta con la sigla «TF125A220222».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito *internet* della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il Foglio informativo contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici del suddetto prodotto.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti *internet* www.poste.it e www.cdp.it

22A01257

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico CORAGGIO ITALIA

STATUTO

Indice

Art. 1.

Denominazione - elementi essenziali di riconoscimento - piattaforma digitale

1. È costituito il partito politico «Coraggio Italia».

2. Gli elementi essenziali di riconoscimento del partito sono i seguenti:

la denominazione «Coraggio Italia»;

il simbolo, che viene allegato in forma grafica al presente statuto (allegato A1) formandone parte integrante e sostanziale, e che viene così descritto: «il simbolo è costituito da un cerchio al suo interno suddiviso in quattro parti così identificate: il semicerchio inferiore di colore blu; il semicerchio superiore diviso in tre parti uguali di colore diverso, dove la prima parte a sinistra è di colore verde, la parte centrale è di colore bianco, la parte a destra è di colore rosso; in asse con il cerchio precedentemente descritto si presenta un altro cerchio di dimensioni pari al 73% dell'area del cerchio che lo contiene, interamente di colore fucsia bordato di bianco; al centro del cerchio di colore fucsia sopra descritto è contenuta la scritta «Coraggio Italia» in stampatello maiuscolo di colore bianco»;

3. Il partito promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione alla vita politica in tutte le sue articolazioni, anche territoriali. L'attività potrà essere svolta anche tramite la rete con la predisposizione, in particolare, di una piattaforma telematica e/o digitale e/o basata su altre tecnologie, disciplinata da apposito regolamento, proposto dal Presidente e approvato dall'Assemblea nazionale di cui all'art. 13 del presente statuto, conforme alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, al regolamento europeo GDPR, ai provvedimenti e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali nonché ad eventuali future modifiche normative di settore.

4. Il partito ritiene l'utilizzo dei social media e delle applicazioni informatiche per dispositivi mobili strumenti rilevanti per lo svolgimento della propria attività in quanto mezzi di comunicazione immediati e diretti nei confronti dei cittadini.

5. La denominazione ed il simbolo sono nella legittima disponibilità del partito e possono essere utilizzati solo in conformità al presente statuto.

6. Il Presidente rilascia, anche su proposta della Direzione nazionale, le autorizzazioni per l'utilizzo del simbolo e della denominazione del partito ed ha il diritto di revocare le medesime.

7. In occasione di elezioni relative a qualsiasi istituzione locale, regionale, nazionale o sovranazionale, il Presidente, con specifico atto espresso, può autorizzare l'utilizzo del simbolo nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti, ed anche al fine di presentare liste di candidati, o singoli candidati.

8. Il Presidente potrà autorizzare, con specifico atto espresso, di presentare contrassegni elettorali con la denominazione Coraggio Italia con l'aggiunta e/o modifica di tutte le sue eventuali varianti.

9. Tutti i simboli derivati, confluiti o che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti la dicitura Coraggio Italia rientrano nella disponibilità esclusiva del partito.

10. Analogamente l'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del partito nell'ambito dei social *network* è disciplinata dalle regole disposte dal presente articolo.

11. Qualsiasi modifica degli elementi essenziali di riconoscimento del partito dovrà essere deliberata secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto.

Art. 2.

Sede legale

1. Il partito ha sede legale in Roma, domiciliato presso via Gaspare Spontini n. 22 - 00198 - Roma.

2. Con decisione della Direzione nazionale, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, possono essere istituite sedi secondarie presso tutte le città d'Italia e all'estero.

Art. 3.

Principi e scopi di Coraggio Italia

1. Coraggio Italia è un partito politico a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

2. Coraggio Italia è uno spazio aperto alle persone di buon senso e di buona volontà, è una forza civica e trasversale il cui principale obiettivo è quello di migliorare la vita dei cittadini.

3. Coraggio Italia si dota di una propria carta dei valori e di un codice etico, che saranno approvati dalla Direzione nazionale e che verranno accettati dai soci al momento dell'iscrizione ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente statuto.

4. Coraggio Italia si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani. In particolare, l'attività di Coraggio Italia è volta alla tutela e alla promozione dei valori di libertà, uguaglianza, pari opportunità, meritocrazia, diritto al lavoro, libera iniziativa economica, solidarietà sociale, pluralismo, legalità, sicurezza, dignità della persona e di ogni essere vivente.

5. Coraggio Italia è una casa aperta alle persone che vogliono mettere il proprio talento e la propria competenza al servizio della collettività e della res publica.

6. Coraggio Italia considera la partecipazione democratica un valore indispensabile per il progresso del Paese. Per questo, sin dalla sua nascita, Coraggio Italia si prefigge lo scopo di creare uno spazio di libera e attiva partecipazione alla vita politica, mettendo i cittadini e gli iscritti nelle condizioni di influenzare direttamente il dibattito politico-culturale a tutti i livelli. Per il raggiungimento di tale fine, saranno organizzati spazi virtuali e fisici di consultazione, nei quali verrà data l'opportunità a ogni cittadino e, in generale, a chiunque condivida i principi e i valori del presente statuto di contribuire, con le proprie proposte, al miglioramento delle amministrazioni locali, regionali, nazionali ed europee.

7. Coraggio Italia è fermamente convinta che ogni spreco di risorse pubbliche oggi sia un torto arrecato alle generazioni del domani, una diminuzione dei diritti e delle possibilità degli italiani del futuro; per questo Coraggio Italia si impegna, sin dal giorno della sua fondazione, a stimolare l'utilizzo della spesa pubblica per creare lavoro, sviluppo, opportunità e non assistenzialismo fine a sé stesso, a spese delle nuove generazioni.

8. Coraggio Italia considera il lavoro strumento indispensabile per il benessere individuale e collettivo; per questo si impegna per rendere l'Italia un Paese dove tutti possano essere messi nelle condizioni di migliorare la propria condizione sociale attraverso l'impegno, la competenza e il lavoro.

9. Coraggio Italia crede fermamente nel principio di sussidiarietà, non solo nel rapporto e nella collaborazione tra le istituzioni di diverso livello, come previsto dalla Costituzione repubblicana. Per questo, Coraggio Italia si impegna a costruire e stimolare una sussidiarietà e una collaborazione attiva anche tra istituzioni e imprese, con l'obiettivo di dare impulso alla crescita e alla salvaguardia del territorio, anche senza l'utilizzo di risorse pubbliche.

10. Coraggio Italia considera la sicurezza dei cittadini e il decoro dei luoghi come missione indispensabile per tutelare la libertà degli stessi; per questo promuove un modello in grado non solo di reprimere, ma anche di prevenire l'illegalità che danneggia e rallenta lo sviluppo e il progresso.

11. Coraggio Italia crede fermamente in un'Italia protagonista nell'Unione europea e nell'Alleanza atlantica, comunità irrinunciabili all'interno delle quali difendere principi e valori fondativi delle nostre democrazie. La forza di un Paese si costruisce con la collaborazione a più livelli.

12. Proteggere il futuro dell'ambiente significa proteggere il nostro stesso futuro. I cambiamenti climatici hanno effetti diretti sulle nostre vite e vanno contrastati con pratiche responsabili, ma soprattutto con un approccio scientifico e tecnico, mettendo da parte il «no a tutto» nemico della crescita; per questo Coraggio Italia promuove un modello di economia circolare, coniugando la salvaguardia dell'ambiente con la creazione di nuovi posti di lavoro e di occasioni di sviluppo.

Art. 4.

Attività associativa

1. Coraggio Italia è un movimento politico costituito da cittadini che si associano liberamente per contribuire con metodo democratico e nello spirito degli articoli 2, 18, 49 e 51 della Costituzione a determinare l'indirizzo politico della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

2. Il partito svolge la propria attività conformandosi all'osservanza del metodo democratico con specifico riguardo ai diritti di partecipazione degli iscritti, a criteri di trasparenza e di rispetto delle eventuali minoranze interne e delle quote di genere, di sussidiarietà nella propria organizzazione territoriale.

3. Il partito riconosce che gli strumenti telematici e/o digitali sono efficaci per la partecipazione democratica delle persone alla determinazione della politica nazionale ed europea; di conseguenza, utilizza tali strumenti per creare uno spazio di libera e attiva partecipazione alla vita politica, nonché per alimentare il dibattito politico-culturale e incoraggiare la partecipazione politica in tutto il territorio nazionale ed europeo.

4. Il partito intende costituire un «laboratorio permanente» di iniziative politico-culturali, di proposte legislative e di programmi amministrativi. In questo modo, si potrà dare possibilità a chiunque condivida i principi, i valori e gli scopi associativi di acquisire competenze e strumenti per partecipare all'attività politica e amministrativa nelle istituzioni pubbliche e di definire programmi e metodi di governo per le amministrazioni locali, regionali, nazionali e europee; di coinvolgere in un dialogo costruttivo tutte le comunità presenti nel territorio nazionale e europeo.

5. L'attività viene inoltre svolta anche attraverso i c.d. «tavoli tecnici», formati da soci e da esperti di diversi settori, eventualmente coinvolti a vario titolo, che potranno raccogliere e vagliare la fattibilità delle proposte presentate dalle persone che utilizzano il sito del partito o che si rivolgono di persona alle articolazioni territoriali del partito di cui all'art. 21 del presente statuto.

6. Coraggio Italia potrà organizzare *meeting*, pubblici dibattiti, anche attraverso l'utilizzo del sito *web* ufficiale e dei canali *social*, tavole rotonde, manifestazioni culturali, spettacoli, e manifestazioni in genere volti alla sensibilizzazione delle persone su temi politico-culturali.

7. Coraggio Italia, inoltre, potrà svolgere attività di informazione politico-culturale con l'invio o la diffusione di lettere e/o di altri tipi di comunicazioni, con l'utilizzo di siti *web* e/o di canali *social*, con inserzioni in pubblicazioni autorizzate, ovvero affiggendo manifesti in spazi pubblici, diffondendo opuscoli informativi e, in generale, utilizzando qualsiasi tipo di sistema di comunicazione multimediale, secondo la normativa vigente.

8. Nel rispetto del pluralismo, il partito garantisce i diritti delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

9. Coraggio Italia promuove la trasparenza della gestione del partito, assicurando la pubblicazione sul proprio sito di tutte le deliberazioni della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale, e garantendo l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti. A tal fine, entro il 15 luglio di ciascun anno, sul proprio sito sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione della società di revisione, incaricata ai sensi dell'art. 27 del presente statuto, il verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 5.

Partecipazione alle consultazioni elettorali - incandidabilità

1. Il partito potrà partecipare a consultazioni elettorali amministrative e politiche per l'elezione dei membri di ogni tipo di istituzione pubblica locale, nazionale ed europea, presentando liste elettorali o singoli candidati, utilizzando il simbolo e la denominazione, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

2. Al fine di garantire l'unità di indirizzo politico-culturale del partito, spetta al Presidente il compito di predisporre la composizione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo, di concerto con il Comitato di Presidenza, assicurando il rispetto, nella composizione delle liste stesse, di eventuali posizioni di minoranza, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale, avvalendosi eventualmente a tal fine di procuratori speciali, assicurando l'equilibrio ed il rispetto della parità di accesso alle cariche elettive di cui all'art. 51 della Costituzione.

3. La selezione dei candidati avverrà valutando i *curricula* presentati su iniziativa di singoli soci o delle articolazioni territoriali del partito di cui all'art. 21 del presente statuto, ove costituite, o dei coordinatori delle stesse. La presentazione dei *curricula* dei candidati alle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo avverrà mediante compilazione di un *form* predisposto e presente nel sito di Coraggio Italia, a cui deve essere allegato un *curriculum vitae* in formato europeo del candidato.

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:

a. l'uguaglianza di tutti di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;

b. la rappresentatività politica, sociale e territoriale dei candidati;

c. il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;

d. l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

e. la garanzia dell'obiettivo della parità di accesso alle cariche elettive;

f. la pubblicità della procedura di selezione.

4. Il Presidente approva le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni, di concerto con il Comitato di Presidenza, in relazione al livello territoriale delle consultazioni elettorali alle quali il partito voglia partecipare, e autorizza l'utilizzo del simbolo di cui all'art. 1. Può avvalersi a tal fine di procuratori speciali per porre in essere ogni adempimento di legge, volto alla presentazione delle predette liste di candidati per ogni tipo di consultazione elettorale.

5. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:

a. sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

b. sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia.

6. Qualora una delle condizioni di cui al comma precedente sopraggiunga, gli eletti rassegnano le dimissioni dal relativo incarico, ed i titolari di incarichi all'interno del partito ovvero il personale di nomina politica sono considerati decaduti dal relativo incarico.

Art. 6.

Doveri degli eletti

1. Gli eletti ad ogni livello devono:

a. conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;

b. versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato. I versamenti sono disciplinati dal regolamento di amministrazione previsto dall'art. 20, comma 4, del presente statuto;

c. collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del partito per attuare la linea politica del partito.

Art. 7.

Soci

1. Aderiscono al partito in qualità di soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo ed i membri del Comitato promotore di cui all'art. 32 del presente statuto.

2. Possono aderire al partito in qualità di soci ordinari tutti coloro che, avendo raggiunto il sedicesimo anno di età ed avendone i requisiti, riconoscendosi nei principi e nelle finalità del partito, facciano richiesta e versino la quota associativa.

3. Su proposta del Presidente, la Direzione nazionale potrà riconoscere particolari onorificenze a soci che si siano distinti per il contributo operativo e/o economico; in particolare, la Direzione nazionale potrà riconoscere l'onorificenza di socio benemerito o di socio sostenitore ovvero altri titoli a soci che abbiano contribuito in modo rilevante alle attività del partito. La proposta alla Direzione nazionale del riconoscimento delle onorificenze sopra citate può essere esercitata da ogni socio ordinario e/o dagli organi del partito e va indirizzata al Presidente. Il riconoscimento di onorificenze non comporta alcun diritto o dovere ulteriore rispetto ai diritti e doveri degli altri soci; eventuali versamenti maggiori rispetto al contributo associativo ordinario non daranno diritto a maggiori o diverse prestazioni da parte del partito nei confronti dei soci che li abbiano effettuati.

4. Coraggio Italia è una casa aperta a tutti coloro vogliano dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative del partito e delle sue articolazioni territoriali, in qualità di soci simpatizzanti, anche cittadine e cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, i quali pur riconoscendosi nelle finalità di Coraggio Italia o di singole attività promosse dalla stessa, non intendono aderire formalmente al partito. I soci simpatizzanti saranno inseriti in apposito elenco risultante al partito dai dati raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre modalità non informatiche. Qualora decidano di partecipare attivamente alle iniziative delle articolazioni territoriali di cui all'art. 21 del presente statuto, i soci simpatizzanti sono tenuti a collaborare lealmente con gli organi del partito, a rispettarne lo statuto, il regolamento e le ulteriori direttive e indicazioni che saranno comunicate, ma non godono delle condizioni di elettorato attivo e passivo del partito.

Art. 8.

Requisiti e modalità di adesione

1. Le persone fisiche maggiori di sedici anni d'età possono inoltrare richiesta di adesione compilando l'apposito modulo proposto dal Presidente e approvato dalla Direzione nazionale; la richiesta dovrà essere sottoscritta e fatta pervenire alla Direzione nazionale presso la sede legale, ovvero tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

2. La Direzione nazionale, ovvero gli organi da questa delegati, delibererà sulle domande di ammissione, previa verifica dei requisiti di onorabilità del richiedente in conformità al regolamento approvato dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente alla Direzione nazionale stessa. L'appartenenza ad altre associazioni e/o organizzazioni

politiche rappresenta condizione ostativa all'iscrizione, salva diversa deliberazione della Direzione nazionale, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza.

3. La procedura di ammissione sarà perfezionata nel pieno rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia di *privacy* e riservatezza.

4. Contro le decisioni della Direzione nazionale previste dal comma 2 del presente articolo non è ammessa impugnativa.

5. La Direzione nazionale stabilisce, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali.

Art. 9.

Diritti e doveri dei soci

1. Ogni socio ha il diritto di:

partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico-culturale del partito;

partecipare a tutte le attività del partito e avere accesso alle informazioni relative alle stesse, nel rispetto della normativa della *privacy*;

esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti;

ricorrere agli organismi di garanzia, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

2. Ogni socio ha il dovere di:

partecipare attivamente alla vita associativa;

favorire l'ampliamento del consenso in relazione alle finalità e ai programmi del partito;

osservare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e gli altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito;

contribuire al sostegno economico, versando la quota associativa annuale e ogni altro contributo deliberato dai competenti organi del partito. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Art. 10.

Durata e cessazione del rapporto associativo

1. I soci vengono ammessi a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro dei soci. L'iscrizione dev'essere confermata ogni anno con il pagamento della quota relativa che ha durata annuale. È espressamente esclusa la trasmissibilità della qualità di socio.

2. La qualità di socio si perde per recesso, decesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa.

3. Il recesso può avvenire in ogni momento con comunicazione scritta indirizzata alla Direzione nazionale presso la sede legale del partito, anche tramite mezzi telematici; il recesso ha efficacia dal momento della cancellazione dal libro dei soci. Il receduto sarà tenuto a versare la quota associativa relativa all'anno solare in cui ha esercitato il diritto di recesso, nonché gli altri contributi già approvati dai competenti organi del partito; il receduto non avrà diritto di ripetere le somme a qualsiasi titolo già versate al partito.

4. L'esclusione è pronunciata dal Collegio dei probiviri, in applicazione del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 24.

5. Il socio escluso perde qualsiasi diritto di partecipare all'attività del partito e non potrà avanzare pretese ad alcun titolo sul patrimonio del partito.

6. Su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, la Direzione nazionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare della quota associativa annuale per l'anno successivo.

7. Il versamento della quota associativa dovrà avvenire al momento dell'iscrizione e, in caso di rinnovo, entro il 30 marzo dell'anno successivo.

Art. 11.

Organi del partito

1. Gli organi del partito sono:

il Congresso nazionale;

l'Assemblea nazionale;

il Presidente;

i Vice Presidenti;

la Direzione nazionale;

il Comitato di Presidenza;

il Segretario generale;

il Tesoriere;

le Articolazioni territoriali;

il Collegio dei probiviri;

2. Tutte le cariche elettive interne al partito possono essere ricoperte esclusivamente da soci e sono esercitate a titolo gratuito; a coloro che ricoprono cariche possono essere soltanto rimborsate le spese preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 20 del presente statuto ed effettivamente sostenute per l'attività prestata nell'interesse del partito, previa esibizione di idonei documenti giustificativi, entro i limiti di spesa stabiliti annualmente in sede di approvazione del progetto di bilancio preventivo da parte del Presidente.

Art. 12.

Il Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, il progetto politico e gli obiettivi politici generali.

2. È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni tre anni, su proposta dell'Assemblea nazionale che ne cura l'ordine del giorno, ed è composto da tutti i soci in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione. Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea nazionale in carica.

3. Il Congresso nazionale elegge il Presidente del partito e ne approva la relazione programmatica di indirizzo politico e/o organizzativo. Elegge altresì quarantacinque rappresentanti dell'Assemblea nazionale, tra i soci iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione. Verrà assicurata la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive attraverso la presentazione di candidature per le quali i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale delle candidature proposte. La presentazione delle candidature alle cariche, le modalità di convocazione del Congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto e di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite dal regolamento del Congresso nazionale adottato ai sensi dell'art. 32 del presente statuto, sulla base dei principi riportati nell'articolo citato. In particolare, dovranno essere garantite la libertà di presentazione di candidature e un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nel rispetto delle condizioni declinate dal citato art. 32.

Art. 13.

L'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è formata da:

a. il Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno vicario;

b. i componenti della Direzione nazionale;

c. i Presidenti di giunta regionale, gli assessori regionali ed i consiglieri regionali soci del partito;

d. i sindaci delle città metropolitane ed i presidenti di provincia soci del partito;

e. i sindaci di comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti residenti, soci del partito;

f. soci e/o esponenti della cd. società civile individuati dal Presidente nel rispetto del criterio della parità di genere, in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del 60 per cento

di persone dello stesso sesso, tra persone che si siano distinte nei settori dell'economia, della ricerca, della difesa, della cultura e del sociale, nel numero di trenta rappresentanti dei vari territori italiani;

g. i delegati del Presidente per area territoriale o tematica, ai sensi dell'art. 14, comma 7, se non già presenti ai sensi di una delle lettere sopra indicate;

h. quarantacinque rappresentanti eletti dal Congresso nazionale.

2. La carica di componente dell'Assemblea nazionale ha una durata ordinaria di tre anni. I componenti dell'Assemblea che ne fanno parte in funzione della carica amministrativa ricoperta, decadono dalla carica di componente dell'Assemblea alla cessazione della carica amministrativa ricoperta.

3. Le adunanze dell'Assemblea nazionale possono essere ordinarie o straordinarie e tenersi anche tramite strumenti telematici; sono convocate dal Presidente ordinariamente almeno una volta l'anno, con qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, ivi compresa la diffusione della convocazione attraverso il sito *web*, i canali *social* o altri media del partito, entro il termine di otto giorni antecedenti alla data di convocazione; per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata, con le modalità ivi previste, con almeno ventiquattro ore di anticipo.

4. La convocazione dovrà indicare il luogo (anche telematico), il giorno, l'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

5. L'Assemblea nazionale ordinaria delibera:

l'approvazione del rendiconto di esercizio relativo all'esercizio dell'anno precedente, con cadenza annuale, predisposto dal Tesoriere, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza;

con cadenza annuale, l'approvazione dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, predisposti dal Tesoriere, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;

la ratifica della nomina, su proposta del Presidente, dei tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, di cui all'art. 15 del presente statuto;

l'approvazione di regolamenti o atti programmatici sottoposti alla sua approvazione dal presente statuto, quali quelli previsti dagli articoli 1, comma 3, e 8, comma 2, del presente statuto;

la proposta di convocazione e la data e l'ordine del giorno del Congresso nazionale.

6. Le riunioni dell'Assemblea nazionale ordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50 per cento più uno dei componenti; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50 per cento più uno degli intervenuti all'Assemblea.

7. Le riunioni in seconda convocazione possono tenersi anche nella stessa data della prima convocazione, trascorse almeno due ore da quella indicata nell'avviso di convocazione, e si intenderanno validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti all'Assemblea; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50 per cento più uno degli intervenuti.

8. L'Assemblea nazionale straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente, della maggioranza dei componenti della Direzione nazionale o di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

modifiche dello statuto e/o del simbolo e/o della denominazione;

scioglimento anticipato del partito e conseguente devoluzione del patrimonio;

fusione con altra partito o ente.

10. Le riunioni dell'Assemblea nazionale straordinaria sono convocate dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50 per cento più uno degli intervenuti all'Assemblea.

11. Le riunioni in seconda convocazione dovranno tenersi in una data successiva a quella prevista per la prima convocazione e si intenderanno validamente costituite con l'intervento di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole del 50 per cento più uno degli intervenuti.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, vengono assunte con voto palese.

13. È consentita la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, anche con strumenti telematici. È consentito il voto per delega a favore di un altro socio, con il limite tassativo di una delega per delegato, esclusivamente per i membri che partecipino all'Assemblea in presenza. Il voto per delega è escluso per i membri che partecipino all'Assemblea attraverso collegamenti telematici.

14. L'Assemblea nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, viene presieduta dal Presidente. Partecipano senza diritto di voto il segretario generale, il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo, il segretario finanziario. Il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del verbale, che andrà sottoscritto dal segretario generale, dal Presidente, dai Vice Presidenti presenti, dal Tesoriere stesso e trascritto senza indugio da quest'ultimo nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 14.

Il Presidente

1. Il Presidente è una persona a cui viene riconosciuta, in virtù dei poteri democratici attribuiti dal presente statuto, la funzione di garante e custode dei valori fondamentali del partito.

2. Il Presidente viene eletto dal Congresso nazionale, ai sensi dell'art. 12 che precede del presente statuto, per un periodo di tre anni e può essere rieletto per periodi di uguale durata.

3. Il Presidente ha i poteri previsti dagli articoli del presente statuto. In particolare, ha le seguenti competenze:

a. coordina l'attività politica del partito, anche formulando proposte di regolamenti o di atti programmatici alla Direzione nazionale, è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale;

b. convoca e presiede il Congresso nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria;

c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sottoscrive il verbale della stessa redatto dal Tesoriere nazionale;

d. propone all'Assemblea nazionale la nomina dei tre Vice Presidenti, di cui uno vicario di cui all'art. 15 del presente statuto;

e. convoca e presiede la Direzione nazionale, sottoscrive il verbale della stessa redatto dal Tesoriere nazionale, può assegnare deleghe e/o funzioni specifiche a componenti della medesima;

f. propone alla Direzione nazionale le nomine del segretario generale e del Tesoriere nazionale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente statuto;

g. di concerto con il Comitato di Presidenza, propone all'Assemblea nazionale l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio dell'anno precedente, dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito, il bilancio preventivo annuale, predisposti dal Tesoriere nazionale;

h. rilascia le autorizzazioni per l'utilizzo del simbolo e della denominazione del partito ed ha il diritto di revocare le medesime;

i. predispone la composizione delle liste per le consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, presenta le liste per le consultazioni elettorali, deposita il contrassegno elettorale ed il programma elettorale, di concerto con il Comitato di Presidenza, in relazione al livello territoriale delle consultazioni elettorali alle quali il partito voglia partecipare. Ne cura a tal fine tutti gli adempimenti burocratici relativi alla consultazione elettorale a cui concorre il partito, avvalendosi eventualmente a tal fine di procuratori speciali. Ogni decisione dovrà sempre tener conto della situazione economica e finanziaria contingente evidenziata dal Tesoriere nazionale;

j. autorizza la presentazione di contrassegni elettorali con la denominazione Coraggio Italia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali e/o metropolitane e/o comunali nel caso di elezioni regionali o amministrative;

k. individua con proprio atto le persone di cui all'art. 13, primo comma, lettera *f)*;

l. assicura un adeguato coordinamento tra l'attività del partito e delle articolazioni territoriali di cui all'art. 21 del presente statuto, anche quale garante della rappresentanza delle minoranze;

m. propone alla Direzione nazionale, di concerto con il Comitato di Presidenza, il regolamento delle articolazioni territoriali, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente statuto;

n. propone all'approvazione della Direzione nazionale, il regolamento di Amministrazione adottato dal Comitato di Presidenza, a cui le articolazioni territoriali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente statuto;

o. nomina le figure tecnico-operative del partito, di cui all'art. 18 del presente statuto.

4. Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri o il compimento di specifici atti ai Vice Presidenti, ed a procuratori individuati tra i soci, tramite atto scritto e per un tempo determinato, anche per affrontare in ambiti territoriali delimitati, particolari periodi elettorali e/o particolari situazioni di criticità.

5. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, può nominare quattro delegati del Presidente per area territoriale o tematica, per affrontare questioni territoriali particolari e relative ad ambiti territoriali che saranno determinati con l'atto di delega, o anche temi di preminente interesse nazionale o materie di particolare complessità. Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al fine di dare indirizzi all'attività politica.

6. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, può nominare altresì propri delegati per affrontare ambiti tematici particolari oppure tematiche relative alla tutela di determinate categorie di persone, tuttora sfavorite o svantaggiate o discriminate nell'attuale realtà nazionale.

Art. 15.

I Vice Presidenti

1. Il Presidente nomina tre Vice Presidenti, di cui uno vicario. L'atto viene ratificato dall'Assemblea nazionale. I tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, durano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per periodi di uguale durata. La parità di genere nell'accesso alle cariche elettive verrà assicurata attraverso la nomina di persone per le quali non sia superata la percentuale del 60 per cento di persone dello stesso sesso.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente vicario svolge le sue funzioni.

3. I Vice Presidenti sono componenti di diritto dell'Assemblea nazionale, della Direzione nazionale e del Comitato di Presidenza. Esercitano le deleghe che verranno attribuite dal Presidente con atto scritto. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate ulteriori deleghe e/o funzioni specifiche dal Presidente nel periodo di durata della carica.

Art. 16.

La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è formata da:

a. il Presidente ed i tre Vice Presidenti, di cui uno vicario;

b. gli europarlamentari, i Parlamentari nazionali, i membri di Governo ed i Sottosegretari soci del partito;

c. i presidenti delle giunte regionali soci del partito;

d. i sindaci di città metropolitane;

e. i delegati del Presidente per area territoriale o tematica, ai sensi dell'art. 14, comma 5, se non già presenti ai sensi di una delle lettere sopra indicate;

f. i Presidenti del partito non più in carica.

2. La Direzione nazionale ha i poteri previsti dagli articoli del presente statuto. In particolare, ha le seguenti competenze:

a. delibera sulle domande di ammissione al partito, presentate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del presente statuto, approvando il modulo di presentazione della richiesta di ammissione, proponendo all'Assemblea il regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, avvalendosi allo scopo di un ufficio dedicato, predisposto dal segretario amministrativo. Può deliberare, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, l'ammissione di persone appartenenti ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche e l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

b. aggiorna la carta dei valori ed il codice etico del partito. La carta dei valori ed il codice etico vengono accettati dai soci al momento dell'iscrizione ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente statuto;

c. su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, determina la quota associativa annuale ai sensi dell'art. 10, comma 6, del presente statuto ed eventuali contributi ulteriori necessari allo svolgimento dell'attività associativa, precisando le modalità di pagamento e stabilendo i criteri con cui possono essere erogati eventuali finanziamenti alle articolazioni territoriali locali di cui all'art. 21 del presente statuto;

d. approva i rendiconti delle spese elettorali, su proposta del Tesoriere nazionale approvata dal Presidente, anche avvalendosi di organi appositamente delegati;

e. delibera, su proposta del Tesoriere nazionale, approvata dal Presidente, l'assunzione di prestiti e l'accensione di mutui, anche ipotecari, e finanziamenti presso istituti di credito a favore del partito;

f. adotta i regolamenti per la celebrazione dei primi congressi regionali, provinciali e di città metropolitana, comunali, di cui all'art. 21 del presente statuto, da tenersi dopo la celebrazione del primo Congresso nazionale;

g. adotta il regolamento delle articolazioni territoriali, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, con il quale le articolazioni territoriali sono dotate di un organo congressuale, a cui partecipano tutti gli iscritti del livello territoriale corrispondente, di livello regionale, provinciale o di città metropolitana, comunale, e di un organo collegiale di Direzione di livello regionale, provinciale o di città metropolitana, comunale. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità con cui le articolazioni territoriali fanno richiesta di utilizzare il simbolo e la denominazione di Coraggio Italia, le modalità e le condizioni di svolgimento della campagna elettorale, la disciplina dei rapporti tra livello nazionale e territoriale in occasione delle consultazioni elettorali;

h. approva il regolamento di amministrazione, su proposta del Presidente, adottato dal Comitato di Presidenza, a cui le articolazioni territoriali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente statuto;

i. nomina i componenti del Collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 24 del presente statuto;

j. delibera sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 24, comma 7, del presente statuto, avverso le decisioni del Comitato di Presidenza, ed ai sensi dell'art. 24, comma 13, del presente statuto, avverso le decisioni del Collegio dei probiviri, come organo di seconda istanza;

k. ratifica gli atti indifferibili compiuti nell'interesse del partito da parte del Presidente, in caso di necessità e urgenza;

l. definisce le intese di cui all'art. 28, comma 2, del presente statuto;

m. su proposta del Presidente delibera l'affidamento dell'attività di revisione legale dei conti a un professionista, anche non socio, ovvero a una società di revisione, iscritto/a nel registro ministeriale dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 30/2010, ai sensi dell'art. 27 del presente statuto;

n. può deliberare la costituzione di un organo collegiale degli enti Locali, a supporto dell'attività politica della Direzione nazionale medesima;

o. su proposta del Presidente, può riconoscere particolari onorificenze a soci che si siano distinti per il loro contributo operativo e/o economico e/o per altre motivazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del presente statuto;

p. formula proposte di indirizzo politico, organizzative, di atti di programmazione anche strategica, di regolamenti o di atti programmatici agli altri organi nazionali;

q. svolge tutte le funzioni non espressamente riservate ad altre cariche elettive o ad altri organi del partito.

3. In caso di mancata ratifica di un atto da parte della Direzione nazionale, l'atto non perde efficacia verso i soci e/o verso i terzi, ma obbliga l'organo che ha proposto tale atto alla ratifica della Direzione nazionale a sottoporlo nuovamente alla stessa, entro quindici giorni, al fine di poter fare esprimere la Direzione nazionale ed ottenere la ratifica. In caso di tre mancate ratifiche sul medesimo atto, l'organo che ha proposto tale atto lo deve modificare.

4. La Direzione nazionale è organo di seconda istanza avverso le decisioni del Comitato di Presidenza di revoca dei componenti del Collegio dei probiviri per i casi indicati dall'art. 24, comma 7, del presente statuto. La decisione del Comitato di Presidenza è appellabile di

fronte alla Direzione nazionale con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Comitato di Presidenza. Il Presidente convoca la Direzione nazionale senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Direzione nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare ulteriori documenti e memorie. La Direzione nazionale può confermare o annullare la decisione del Comitato di Presidenza.

5. I componenti della Direzione nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. La Direzione nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede, con un preavviso di ventiquattro ore. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a sei ore; le riunioni sono indette con comunicazione scritta, inviata tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare; è consentita la partecipazione alle riunioni anche con strumenti telematici; non è consentita la partecipazione né il voto per delega. La richiesta di convocazione, con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, può essere avanzata da un terzo dei membri della Direzione nazionale. Il Presidente dovrà entro quindici giorni dalla richiesta convocare la Direzione nazionale.

7. Le riunioni della Direzione nazionale si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti verrà adottata la proposta per la quale il Presidente ha espresso il proprio voto.

8. Le deliberazioni della Direzione nazionale vengono assunte con voto palese.

9. Le riunioni della Direzione nazionale sono validamente costituite anche in mancanza di convocazione se interviene alle stesse la totalità dei componenti e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

10. Il segretario generale, il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo ed il segretario finanziario sono invitati di diritto alle sedute della Direzione nazionale, senza diritto di voto. Il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del verbale, che andrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario generale, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere stesso, e trascritto senza indugio da quest'ultimo nel libro delle deliberazioni della Direzione nazionale.

Art. 17.

Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è l'organo politico che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo politico e coordinamento.

2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai tre Vice Presidenti, di cui uno vicario. Possono essere invitati dal Presidente alle sedute del Comitato di Presidenza, in base alle materie trattate e senza diritto di voto, i capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo e il capodelegazione al Governo, il segretario generale, il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo, il segretario finanziario.

3. La carica di componente del Comitato di Presidenza ha una durata di tre anni.

4. Il Comitato di Presidenza ha i poteri previsti dagli articoli del presente statuto. Il concerto del Comitato di Presidenza è espresso attraverso la votazione del Comitato in merito all'atto sottoposto ad esso, come da comma 6 del presente articolo.

5. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono convocate dal Presidente, con un preavviso diventiquattro ore. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a sei ore. Le riunioni sono indette con qualsiasi mezzo di comunicazione ed è consentita la partecipazione alle riunioni anche con strumenti telematici. Non è consentita la partecipazione né il voto per delega.

6. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono validamente costituite con la presenza di due componenti; le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti verrà adottata la proposta per la quale il Presidente ha espresso il proprio voto.

Art. 18.

L'Ufficio del Presidente

1. L'Ufficio del Presidente è un organo esecutivo del partito; è investito di tutti i poteri per l'esecuzione dei programmi del partito e delle decisioni adottate dagli organi politici competenti del partito; determina le iniziative esecutive necessarie all'attuazione degli scopi del partito, compiendo tutti gli atti ritenuti opportuni.

2. L'Ufficio del Presidente è composto dal Presidente, dal segretario generale, dal Tesoriere nazionale, dal segretario amministrativo, dal segretario finanziario.

3. Il Presidente può ampliare l'Ufficio del Presidente con altre figure professionali, fino ad un massimo di dodici membri, revocabili in qualsiasi momento. Il Presidente può attribuire ai membri dell'Ufficio del Presidente specifici incarichi tecnici e/o organizzativi. Le riunioni dell'Ufficio del Presidente sono convocate dal Presidente e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da esso stabilite.

4. Il segretario amministrativo è una figura tecnico-operativa ed è responsabile dell'organizzazione operativa del partito, ed adempie ad ogni incombenza amministrativa ed operativa relativa all'attività del partito, avvalendosi a tal fine di eventuali strutture diversificate per i settori di attività del partito. Può nominare dei responsabili per ogni settore amministrativo o operativo da esso individuato, d'intesa con il Presidente sentito il Tesoriere nazionale.

5. Il segretario amministrativo esercita le attribuzioni previste dagli articoli del presente statuto ed ha, in particolare, i seguenti compiti:

assume e adotta ogni decisione, previo assenso del Presidente e del Tesoriere nazionale, relativa al personale dipendente del partito, determinandone la retribuzione;

cura ogni adempimento in merito all'organizzazione operativa del partito nei vari livelli;

cura ogni adempimento necessario per la gestione della comunicazione, anche a mezzo *social media*;

promuove e coordina ogni iniziativa per la diffusione e conoscenza del programma elettorale;

può promuovere iniziative finalizzate alla realizzazione del programma elettorale;

propone al Presidente l'adozione di regolamenti e direttive per l'attuazione degli scopi del medesimo.

6. Il segretario amministrativo viene nominato dal Presidente, tra persone fisiche socie del partito, aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico. L'incarico ha natura di rapporto professionale o lavorativo, e la sua durata è correlata alla carica del Presidente. Il Presidente può revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunità: il segretario amministrativo decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata.

7. Il segretario finanziario è una figura tecnico-operativa ed è il responsabile, sotto ogni aspetto operativo, dell'attività di *fundraising* del partito. All'interno della legislazione vigente in materia di contribuzione volontaria ed indiretta a favore dei partiti, cura i rapporti con le persone fisiche e/o giuridiche che entrano in contatto con il partito al fine di contribuire alla sua attività. Può avvalersi a tal fine di eventuali strutture diversificate per ambiti territoriali e/o tematici, ambiti autonomi ed anche non coincidenti con le articolazioni territoriali del partito. A tal fine può nominare dei responsabili di area, d'intesa del Presidente e sentito il Tesoriere nazionale, per lo svolgimento dell'attività negli ambiti territoriali e/o tematici sopra indicati.

8. Il segretario finanziario viene nominato dal Presidente, tra persone fisiche socie del partito aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico. L'incarico ha natura di rapporto professionale o lavorativo, e la sua durata è correlata alla carica del Presidente. Il Presidente può revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunità. Il segretario finanziario decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata.

Art. 19.

Il segretario generale

1. Il segretario generale è una delle figure di vertice del partito, ed ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito. Supervisiona e coordina le attività necessarie per la corretta gestione funzionale, operativa ed amministrativa del partito, coordinandosi in special modo con il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo ed il segretario finanziario. Agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione nazionale e del Comitato promotore nazionale.

2. Il segretario generale viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del partito, aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico. La durata dell'incarico è di due anni. L'incarico ha natura di rapporto fiduciario ed a tempo determinato. La durata dell'incarico è correlata alla carica del Presidente, il segretario generale decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata. Il Presidente può revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunità, in base al rapporto fiduciario con il segretario generale, e sottopone l'atto di revoca all'approvazione della Direzione nazionale. Con il medesimo atto di revoca il Presidente designa un segretario generale che rimane in carica sino alla successiva convocazione della Direzione nazionale per l'elezione del nuovo segretario generale.

3. Il segretario generale esercita le attribuzioni previste dagli articoli del presente statuto, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

ha competenza in prima istanza in merito all'interpretazione delle norme del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, e degli altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito;

è competente all'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, ai sensi dell'art. 24, commi da 1 a 3 del presente statuto;

di concerto con il Comitato di Presidenza, propone alla Direzione nazionale la deliberazione in merito all'ammissione di persone appartenenti ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche e l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali, di cui all'art. 8 del presente statuto;

può proporre al Comitato di Presidenza la decadenza o disporre la revoca dei componenti il Collegio dei probiviri, per le motivazioni di cui all'art. 24, comma 7, del presente statuto;

nomina il responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

4. Il segretario generale può nominare, di concerto con il Comitato di Presidenza, procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

5. In caso di impedimento temporaneo o assenza del segretario generale, il potere di rappresentanza del partito, ovvero per il compimento di specifici atti, è attribuito al Presidente. In caso di impedimento temporaneo o assenza anche del Presidente, può essere attribuito il potere di rappresentanza del partito, ovvero per il compimento di specifici atti, con voto favorevole dei restanti membri della Direzione nazionale, al Vice Presidente vicario o ad un altro membro della Direzione nazionale stessa, tramite atto scritto e per un periodo determinato di tempo; in caso di parità di voti, verrà adottata la proposta per la quale ha espresso il proprio voto favorevole il membro più anziano della Direzione nazionale.

Art. 20.

Il Tesoriere nazionale

1. Il Tesoriere nazionale cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del partito. È responsabile dell'organizzazione contabile e dell'attuazione dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito, da esso predisposti, di concerto con il Comitato di Presidenza, ed approvati dall'Assemblea nazionale.

2. Il Tesoriere nazionale viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente, tra persone fisiche socie del partito, aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico. La durata dell'incarico è di due anni. L'incarico ha natura di rapporto fiduciario ed a tempo determinato. La durata dell'incarico è correlata alla carica del Presidente, il Tesoriere nazionale decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata. Il Presidente può revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunità, in base al rapporto fiduciario con il Tesoriere nazionale, e sottopone l'atto di revoca all'approvazione della Direzione nazionale. Con il medesimo atto di revoca il Presidente designa un Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione della Direzione nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere nazionale.

3. Per l'espletamento delle attività il Tesoriere nazionale può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale e/o altro settore di competenza. La sua funzione primaria è consentire al partito di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

4. Il Tesoriere nazionale predispone un regolamento di amministrazione, adottato dal Comitato di Presidenza ed approvato dalla Direzione nazionale, che disciplina le modalità operative dei processi contabili-amministrativi con cui il Tesoriere nazionale svolge le attribuzioni previste dal presente articolo e quelle previste per le articolazioni territoriali ai sensi dell'art. 21 del presente statuto. Il regolamento di Amministrazione del partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali del partito, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale. Il regolamento di amministrazione assicura al Tesoriere nazionale gli strumenti per curare l'organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l'equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo. A tal fine, il regolamento di amministrazione individua una procedura di spesa di tipo autorizzatorio fondata sul rispetto dei medesimi vincoli previsionali, vieppiù articolati per centri di spesa, da sottoporre a verifica periodica. L'organizzazione amministrativa e contabile è informata alla conformità alle norme ed alle prassi comunitarie in materia di contabilità economico-patrimoniale, nonché di contabilità finanziaria per quanto attiene ai bilanci di previsione.

5. Il Tesoriere nazionale esercita le attribuzioni previste dagli articoli del presente statuto, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

attua i criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito, predisposti dal Tesoriere nazionale di concerto con il Comitato di Presidenza, da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea nazionale, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione;

amministra il patrimonio, le entrate e le uscite del partito;

redige e predispone il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza affinché sia proposto in deliberazione all'Assemblea nazionale, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno;

redige e predispone il progetto di rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza affinché sia proposto in deliberazione all'Assemblea nazionale;

approva, con il consenso del Comitato di Presidenza, il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto;

trasmette gli indirizzi per la redazione dei modelli prefissati per i conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale, di cui all'art. 21 del presente statuto;

è il responsabile della stesura dei verbali dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale, tiene i libri sociali ove vengono riportati i verbali di riunione e le delibere adottate dagli organi del partito;

cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito del partito, e assicura la massima trasparenza della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del presente statuto;

riscuote le quote associative annuali e gli altri eventuali contributi, rilasciando apposita quietanza;

sollecita il pagamento delle quote associative annuali e degli altri contributi nei confronti dei soci non in regola con i versamenti;

redige la contabilità, gestisce il fondo di cassa, conserva i libri contabili del partito, assicurando la massima trasparenza nella gestione economico-finanziaria del partito;

sulla base della contingente situazione economica-finanziaria del partito, il Tesoriere nazionale, con l'assenso del Presidente e con il concerto del Comitato di Presidenza, sottopone alla Direzione nazionale, una proposta di *budget* economico-finanziario a supporto delle varie consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, provinciali-metropolitane e comunali alle quali la Direzione nazionale intende partecipare;

sottopone all'approvazione della Direzione nazionale le proposte di rendicontazione delle spese elettorali per le consultazioni nelle quali ha partecipato il partito anche avvalendosi di organi appositamente delegati;

pone in essere tutti gli adempimenti necessari a gestire ed erogare le spese ordinarie e, su delibera della Direzione nazionale, le spese straordinarie del partito;

tutte le uscite e le spese del partito, nessuna esclusa, devono essere preventivamente approvate dal Tesoriere nazionale sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea nazionale, tenuto conto anche della situazione finanziaria e amministrativa contingente che è responsabilità diretta del Tesoriere;

autorizza preventivamente le spese necessarie a perseguire gli scopi del partito a coloro che ricoprono cariche associative, rimborsando le spese, preventivamente approvate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata nell'interesse del partito, previa esibizione di idonei documenti giustificativi, entro i limiti di spesa stabiliti annualmente in sede di approvazione del progetto di bilancio preventivo da parte del Presidente;

cura l'organizzazione operativa delle spese del partito nei vari livelli territoriali, in connessione con i coordinatori di macroaree, regionali, provinciali e di città metropolitane, e ove costituiti comunali;

cura la gestione delle spese relative alla comunicazione, anche a mezzo *social media*, in connessione con il Comitato di Presidenza;

è autorizzato all'apertura di conti correnti presso istituti di credito di qualsiasi tipo;

su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, può assumere prestiti e accendere mutui, anche ipotecari, e finanziamenti presso istituti di credito a favore del partito.

Art. 21.

Articolazioni territoriali di Coraggio Italia

1. Sono organi territoriali del partito:

a. le articolazioni territoriali regionali ed i coordinatori regionali;

b. le articolazioni territoriali provinciali o di città metropolitane, ed i coordinatori provinciali o di città metropolitane;

c. le articolazioni territoriali comunali, ove costituite, ed i relativi coordinatori comunali.

2. Ogni articolazione territoriale, anche se dotata di autonomia amministrativa e negoziale ai sensi del presente articolo, è tenuta ad uniformarsi alle indicazioni del Presidente e del Comitato di Presidenza. Il mancato rispetto delle disposizioni del Presidente e del Comitato di Presidenza è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'articolazione territoriale.

3. Secondo le modalità previste da un regolamento delle articolazioni territoriali adottato dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, le articolazioni territoriali sono dotate di un organo congressuale, a cui partecipano tutti gli iscritti del livello territoriale corrispondente, di livello regionale, provinciale o di città metropolitana, comunale, e di un organo collegiale di Direzione di livello regionale, provinciale o di città metropolitana, comunale. Le articolazioni territoriali opereranno secondo propri statuti, adottati sulla base del modello di statuto predisposto con il regolamento sopra citato e che dovrà essere coerente con le disposizioni contenute nel presente statuto, ed in particolar modo con il regolamento di amministrazione di cui all'art. 20, ed in regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità con cui le articolazioni territoriali fanno richiesta di utilizzare il simbolo e la denominazione di Coraggio Italia, le modalità e le condizioni di svolgimento della campagna elettorale, la disciplina dei rapporti tra livello nazionale e territoriale in occasione delle consultazioni elettorali.

4. I coordinatori regionali sono eletti dai congressi regionali, che avverranno ai sensi del regolamento per la celebrazione dei congressi regionali adottato dalla Direzione nazionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera *g)*. Rappresentano il partito nell'ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di tre anni. I coordinatori regionali svolgono funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra i coordinatori e le strutture del partito costituite ai livelli territoriali sottoordinati, e di coordinamento dell'iniziativa politica su scala regionale. Propongono al Presidente, sentiti il coordinatore provinciale o di città metropolitana e comunale, candidature per le consultazioni elettorali amministrative relative all'ambito territoriale di competenza alle quali il partito può partecipare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto. Vigilano inoltre sull'osservanza, da parte delle strutture territoriali sottoordinate, delle norme del presente statuto e dei regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l'articolazione territoriale regionale nei confronti dei terzi e degli altri organi del partito. Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale.

5. I coordinatori provinciali o di città metropolitane sono eletti dai congressi provinciali o di città metropolitana, che avverranno ai sensi del regolamento per la celebrazione dei congressi provinciali o di città metropolitana adottato dalla Direzione nazionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera *g)*. Rappresentano il partito nell'ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di tre anni. I coordinatori provinciali o di città metropolitane svolgono funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra i coordinatori comunali e tra gli eventuali gruppi cittadini locali costituiti, e di coordinamento dell'iniziativa politica su scala provinciale o di città metropolitana. Vigilano inoltre sull'osservanza, da parte delle strutture territoriali sottoordinate, delle norme del presente statuto e dei regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l'articolazione territoriale provinciale o di città metropolitana nei confronti dei terzi e degli altri organi del partito. Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale.

6. I coordinatori comunali sono eletti dai congressi comunali, che avverranno ai sensi del regolamento per la celebrazione dei congressi comunali adottato dalla Direzione nazionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera *g)*. Rappresentano il partito nell'ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di tre anni. Il coordinatore comunale è responsabile del rispetto degli indirizzi politici e strategici dati dal partito sul territorio dove opera, svolge funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra gli eventuali gruppi cittadini locali costituiti, e di coordinamento dell'iniziativa politica su scala territoriale. È tenuto all'osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l'articolazione territoriale comunale nei confronti dei terzi e degli altri organi del partito.

7. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

8. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti da un regolamento di amministrazione adottato, su proposta del Presidente, dal Comitato di Presidenza ed approvato dalla Direzione nazionale, e gli indirizzi pervenuti dal Tesoriere nazionale ai sensi dell'art. 20 del presente statuto, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

9. I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Tesoriere nazionale ai sensi dell'art. 20 del presente statuto. È in ogni caso esclusa per i rappresentanti delle singole articolazioni territoriali costituite la facoltà di stipulare i seguenti atti:

a. compravendita di beni immobili;

b. compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;

c. costituzione di società;

d. acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

e. accensione e concessione di finanziamenti concessioni di prestiti;

f. stipula di contratti di mutuo;

g. rimesse di denaro da e/o verso l'estero;

h. apertura di conti correnti all'estero o in valuta;

i. acquisto di valuta;

j. richiesta e rilascio di avallo;

k. prestazione di fidejussioni o altre forme di garanzie reali e/o personali.

10. È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Presidente nazionale, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto. Il regolamento di amministrazione di cui al comma 7 che precede, disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, le modalità di assegnazione delle quote del tesseramento. Le risorse alle articolazioni territoriali sono assicurate dalla ripartizione delle quote

del tesseramento, in base al principio per cui ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e territoriali del partito ed è ripartita come segue: al livello nazionale è destinata una percentuale pari al 50 per cento, ai livelli territoriali è destinata una percentuale pari al 50 per cento, suddivisa a sua volta attraverso una destinazione pari al 30 per cento al livello di articolazione territoriale comunale, pari al 10% (dieci per cento) al livello di articolazione erritoriale provinciale o di città metropolitane, pari al 10 per cento al livello di articolazione territoriale regionale. La raccolta dei contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi è di esclusiva competenza del partito a livello nazionale, che si avvale allo scopo unicamente del segretario finanziario e delle strutture da esso funzionalmente dipendenti di cui all'art. 18 del presente statuto. Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014, il partito nazionale prende atto dei rendiconti delle strutture decentrate e li allega al rendiconto nazionale del partito.

11. I coordinatori regionali, provinciali o di città metropolitane, comunali, e le loro singole articolazioni territoriali costituite, possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività e commissariamento, in caso di condotte di conclamata illegalità, immoralità o contrarietà agli scopi del partito, impossibilità di funzionamento degli organi, gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei regolamenti del partito, con deliberazione del Comitato di Presidenza su proposta del Presidente.

12. Gli atti e/o i fatti oggetto di contestazione vengono comunicati per iscritto ai coordinatori dei vari livelli territoriali ed alle singole articolazioni territoriali costituite a cui sono addebitati, con concessione di un termine di quindici giorni per assicurare il contraddittorio ai medesimi. In caso di delibera di scioglimento e/o esclusione, il Comitato di Presidenza deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, per un periodo massimo di un anno, cui sono riconosciuti temporaneamente i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire. Nei medesimi casi sopra riportati, il Presidente può revocare il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di Coraggio Italia.

13. Contro le decisioni ai vari livelli territoriali del Comitato di Presidenza, di cui ai commi che precedono del presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei probiviri secondo quanto previsto all'art. 24 del presente statuto.

Art. 22.

Trasparenza e protezione dei dati personali

1. Coraggio Italia promuove la massima trasparenza della gestione del partito, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni degli organi collegiali e di tutti i regolamenti emanati dal partito, dei rendiconti di esercizio con i relativi allegati, in conformità alla disciplina di legge applicabile, anche in relazione al regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente *pro tempore* in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. I soci hanno comunque diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, inviando una richiesta ai contatti della sezione «Trasparenza» del sito internet del partito, attraverso il *form* predisposto e presente nel sito internet del partito.

2. I dati personali dei soci sono raccolti, custoditi e gestiti dal partito adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente *pro tempore*. Il segretario generale nomina il responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali come da disposizioni di legge.

3. Per il perseguimento degli scopi statutari, così come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalità:

a. consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita del partito;

b. consentire la formazione di un *database* centrale degli iscritti/aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati;

c. rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, così come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli;

d. consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti all'art. 6 del presente statuto;

e. verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione;

f. per tutte le finalità connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente statuto e per l'adempimento ad obblighi di legge.

4. Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 23.

Giurisdizione esclusiva

1. I soci del partito e tutti gli esponenti degli organi nazionali ed i rappresentanti di tutti gli organi territoriali sono tenuti a ricorrere preventivamente agli organi previsti dall'art. 24 del presente statuto, in caso di controversie riguardanti: la loro attività nei confronti del partito; l'applicazione dello Statuto; i rapporti del partito con gli organi territoriali nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 24.

Sistema delle garanzie

1. La vigilanza sul comportamento politico dei soci ed il rispetto da parte dei soci di quanto previsto dal presente statuto, nonché delle disposizioni contenute in regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito, è demandato al segretario generale. Il segretario generale deve vigilare in merito a:

a. comportamenti gravemente lesivi degli interessi e/o dell'immagine e della reputazione del partito, o degli altri soci;

b. nel caso in cui si siano tenuti gravi comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del partito;

c. violazioni del presente statuto, ovvero di regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito;

d. omessa dichiarazione circa l'iscrizione ad altro partito e/o organizzazione politica;

e. nel caso di mancato versamento, anche parziale, entro i termini previsti, della quota associativa, ovvero degli altri contributi deliberati dai competenti organi del partito.

2. Il Presidente, la Direzione nazionale, ogni articolazione territoriale, nelle persone dei coordinatori, e/o ogni socio può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio, iscritto al territorio di competenza, esponendo per iscritto al segretario generale, le motivazioni ed i fatti utili al giudizio.

3. Il segretario generale procederà all'istruttoria in merito all'accertamento dei fatti inviando copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni di cui al comma che precede, al socio interessato, che potrà avere accesso ad ogni atto del procedimento e presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione nei successivi quindici giorni. Il segretario generale procederà all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta nei quindici giorni successivi al recapito della stessa. Il socio deferito ha la possibilità di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. Il procedimento potrà concludersi con l'archiviazione o la proposta al Collegio dei probiviri di pronunciarsi sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilità ed irrogazione di una delle misure disciplinari di cui al comma 11 del presente articolo.

4. Il Collegio dei probiviri è organismo di garanzia, vigila sul rispetto dei doveri dei soci e dei soggetti che ricoprono cariche elettive, sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni dello statuto e degli atti del partito. È organo di seconda istanza in merito alle decisioni prese del Comitato di Presidenza ai sensi dei commi da 11 a 13 dell'art. 21 del presente statuto, ed in merito alle decisioni prese dal segretario generale sulle controversie insorte tra gli organi nazionali del partito, tra gli organi nazionali del partito e le singole articolazioni territoriali costituite e/o i coordinatori territoriali delle medesime, in merito alle attribuzioni di poteri e/o a qualsiasi altra questione che riguardi i rapporti tra organi del partito ai vari livelli territoriali.

5. Il Collegio dei probiviri ha, in particolare, i seguenti compiti:

a. pronunciarsi sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilità ed irrogare le sanzioni disciplinari secondo le modalità descritte nei commi che seguono del presente articolo;

b. su richiesta della Direzione nazionale, esprime parere sulla compatibilità con i valori e le politiche del partito delle candidature a cariche elettive;

c. su richiesta del Presidente, esprime parere sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni dello statuto;

d. su richiesta degli organi del partito, esprime pareri sulle proposte di regolamenti e/o atti programmatici e/o atti interni degli organi medesimi;

e. si esprime come organo di seconda istanza sulla correttezza delle decisioni del Comitato di Presidenza ai sensi dell'art. 21, commi da 11 a 13, del presente statuto;

6. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati, su proposta del Presidente, dalla Direzione nazionale tra persone fisiche socie, assicurando la parità di genere in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del 60 per cento di persone dello stesso sesso. I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. I membri del Collegio restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti, per un periodo di uguale durata.

7. Il Comitato di Presidenza revoca i componenti del Collegio in caso di iscrizione e/o adesione e/o accettazione di cariche, nomine, incarichi professionali connessi ad un partito o ente che svolga attività politica, sociale, economica in contrasto, anche potenzialmente, con il partito ovvero in caso di comportamenti lesivi degli interessi e/o dell'immagine e della reputazione del partito o degli altri soci ovvero nel caso in cui si siano tenuti comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del partito. La revoca viene deliberata dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, dopo aver contestato ai componenti del Collegio il ravvisato contrasto, anche potenziale, con il partito, o il comportamento lesivo o contrario ai valori e/o agli scopi del partito, ed aver assegnato un termine di quindici giorni per presentare le proprie difese o venire auditi, potendo farsi assistere da persona qualificata allo scopo designata. La decisione del Comitato di Presidenza è appellabile di fronte alla Direzione nazionale con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Comitato di Presidenza. Il Presidente convoca la Direzione nazionale senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Direzione nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare ulteriori documenti e memorie. La Direzione nazionale può confermare o annullare la decisione del Comitato di Presidenza.

8. Per la validità delle decisioni del Collegio dei probiviri è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio. È ammessa la seduta collegiale anche attraverso strumenti telematici.

9. L'azione disciplinare innanzi al Collegio dei probiviri può essere promossa nei confronti di qualsiasi socio, ivi compresi i soci che ricoprono cariche elettive.

10. Il Collegio dei probiviri, pervenuta da parte del segretario generale la contestazione e la relativa istruttoria per una delle condotte di cui al comma 1 che precede, deve trasmetterne copia entro tre giorni lavorativi consecutivi all'interessato, assegnando un termine di almeno quindici giorni per la produzione di scritti difensivi e di eventuali mezzi di prova. Il Collegio dei probiviri può assumere comunque qualsiasi atto istruttorio, garantendo il contraddittorio delle parti; nelle more della pronuncia il Collegio dei probiviri può disporre e revocare provvedimenti cautelari.

11. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari in funzione della gravità del fatto commesso, sono:

a. il richiamo scritto;

b. la decadenza da qualsiasi carica elettiva;

c. la sospensione da un mese a un anno dalla qualità di socio, che comporta la decadenza da qualsiasi carica elettiva;

d. l'esclusione.

12. La pronuncia sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilità e l'irrogazione di una sanzione disciplinare è pronunciata con delibera motivata, approvata a maggioranza dei componenti con il metodo del voto segreto; la decisione verrà comunicata all'interessato unitamente alla sua irrogazione e, nei casi di irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni di particolare gravità, potrà essere pubblicata secondo le modalità determinate dal Collegio dei probiviri, di concerto con la Direzione nazionale.

13. Contro le decisioni del Collegio dei probiviri prese ai sensi del comma 12 che precede, è ammesso reclamo alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. L'interessato con il reclamo potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione, potrà avere accesso ad ogni atto del procedimento ed ha la possibilità di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. La Direzione nazionale può assumere comunque qualsiasi atto istruttorio garantendo il contraddittorio delle parti, e procederà all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta, nei trenta giorni successivi al recapito della stessa. Entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo la Direzione nazionale può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

14. Contro le decisioni del Comitato di Presidenza prese ai sensi dell'art. 21, commi da 11 a 13, del presente statuto, è ammesso il ricorso di fronte al Collegio dei probiviri, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento da parte del Comitato di Presidenza. L'interessato o l'articolazione territoriale interessata potranno presentare con il ricorso una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione, avere accesso ad ogni atto del procedimento ed ha la possibilità di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. Il Collegio dei probiviri può assumere comunque qualsiasi atto istruttorio garantendo il contraddittorio delle parti, e procederà all'audizione dell'interessato o del rappresentante *pro tempore* dell'articolazione territoriale interessata che ne abbia fatto richiesta, nei dieci giorni successivi al recapito della stessa. Il Collegio dei probiviri si pronuncia nei casi previsti dal comma 14 che precede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso, con delibera motivata, ai sensi del comma 8 del presente articolo. La decisione verrà comunicata all'interessato o al rappresentante *pro tempore* dell'articolazione territoriale interessata e, nei casi di particolare gravità, potrà essere pubblicata secondo le modalità determinate dal Collegio dei probiviri, di concerto con la Direzione nazionale.

Art. 25.

Organizzazione estera

1. Il partito favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni.

2. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite dal Comitato di Presidenza in accordo con la Direzione nazionale. L'organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali estere.

Art. 26.

Patrimonio ed entrate del partito

1. Il partito non ha scopo di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri soci e grazie alla raccolta di quote associative annuali o di eventuali contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi. La raccolta dei contributi a titolo di erogazione liberale versati dai soci stessi e/o da terzi è di esclusiva competenza del partito a livello nazionale, che si avvale allo scopo unicamente del segretario finanziario e delle strutture da esso funzionalmente dipendenti di cui all'art. 18 del presente statuto.

2. Il partito potrà occasionalmente svolgere attività di cessione di beni e/o fornitura di servizi nei confronti dei propri soci e/o di terzi, in forma non prevalente, accessoria e strumentale al conseguimento dei propri fini, anche a scopo di autofinanziamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

3. Il patrimonio e le entrate del partito sono costituiti:

dalle quote annuali versate dai soci e dagli altri contributi deliberati dai competenti organi del partito;

dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori soci del partito;

dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista dalla legge;

dai beni mobili e immobili di proprietà del partito;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione annuale;

da erogazioni liberali, donazioni o lasciti dei soci o di terzi, ivi compresi contributi di enti privati;

da eventuali corrispettivi per cessioni di beni e/o fornitura di servizi nei confronti dei soci o di terzi (a titolo di esempio: il ricavato dell'organizzazione occasionale e non prevalente di feste, manifestazioni o eventi simili, della vendita di pubblicazioni e/o articoli di *merchandising*);

da ogni altra entrata derivante da attività analoghe a quelle sopra elencate.

4. Il partito non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante tutta la propria durata, salvo che la distribuzione o destinazione sia imposta dalla legge o dalle competenti autorità pubbliche; le quote e i contributi associativi versati sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 27.

Revisione dei conti

1. La Direzione nazionale, su proposta del Presidente, affida l'attività di revisione legale dei conti a un professionista, anche non socio, ovvero a una società di revisione, iscritto/a nel registro ministeriale dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 30/2010.

2. La durata dell'incarico di revisione è stabilita all'atto della nomina, per un periodo non superiore a tre anni, e può essere rinnovato per un periodo di uguale durata.

3. Il revisore ovvero la società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto economico-finanziario di esercizio.

Art. 28.

Durata ed esercizio sociale

1. Il partito è costituito a tempo indeterminato; l'esercizio sociale, anche ai fini dell'approvazione del rendiconto economico-finanziario, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 29.

Scioglimento del partito

1. Il partito si scioglie per i seguenti motivi:

impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi, come delineati nel presente statuto;

venir meno di tutti soci;

deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria.

2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo verrà devoluto in base alle determinazioni adottate dall'Assemblea nazionale straordinaria, ovvero in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30.

Modifica dello Statuto e degli elementi essenziali di riconoscimento

1. Le modifiche del presente statuto, del simbolo e della denominazione del partito, su proposta del Presidente, sentiti i Vicepresidenti, sono approvate in sede di Assemblea nazionale straordinaria.

Art. 31.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 32.

Disposizioni transitorie

I. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione del partito sino al 31 dicembre successivo.

II. Le seguenti disposizioni transitorie sono valide fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, da tenersi entro due mesi dal termine della campagna di adesioni al partito per l'anno 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Nella fase transitoria il partito è diretto dal Presidente, da tre Vicepresidenti di cui uno vicario, da un segretario generale, da un Tesoriere nazionale, da una Direzione nazionale e da un Comitato promotore nazionale. Ulteriore organo del partito è il Collegio dei probiviri.

III. Il Presidente ed i tre Vicepresidenti di cui uno vicario sono nominati nell'atto costitutivo di Coraggio Italia. Essi costituiscono nel periodo transitorio il Comitato di Presidenza di cui all'art. 17 del presente statuto, per lo svolgimento delle funzioni attribuite nello statuto medesimo. Possono essere invitati dal Presidente alle sedute del Comitato di Presidenza, in base alle materie trattate e senza diritto di voto, i capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo e il capodelegazione al Governo.

Il Presidente esercita nel periodo transitorio sopra indicato le funzioni attribuite dagli articoli 14 e 16 del presente statuto, salvo quanto previsto ai paragrafi V e VI del presente articolo, ed esercita le competenze di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del presente statuto, di concerto con il Comitato di Presidenza.

Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, nomina altresì i componenti del Collegio dei probiviri, che esercita nel periodo transitorio le funzioni attribuite dall'art. 24.

La responsabilità dell'organizzazione tecnico-operativa ed economico-finanziaria del partito durante il periodo transitorio è attribuita al Presidente, unitamente al segretario generale ed al Tesoriere nazionale. Il Presidente provvede a tal fine al conferimento dell'incarico agli organi tecnici di segretario amministrativo e segretario finanziario. Gli organi tecnici, su specifiche deleghe del Presidente, svolgono i compiti e le funzioni e i ruoli stabiliti dall'art. 18 del presente statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza politica del partito in tutte le sedi politiche e istituzionali, intrattiene i rapporti con le strutture politiche del partito ricevendone le istanze e formulando proposte al Comitato di Presidenza, alla Direzione nazionale e al Comitato promotore nazionale. Il Presidente potrà essere coadiuvato dai capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, dal Vice Presidente vicario e dai Vice Presidenti. È Capo delegazione con i partiti di coalizione e nelle consultazioni al Quirinale.

Il Presidente propone, di concerto con il Comitato di Presidenza, nella fase transitoria, i regolamenti previsti dal presente statuto e necessari al funzionamento del partito all'approvazione della Direzione nazionale. Al fine di dare avvio alla fase di operatività del partito e coordinare e controllare l'attività conseguente, nel periodo transitorio è facoltà del Presidente costituire l'Ufficio del Presidente composto dal Presidente e dal segretario generale, dal Tesoriere nazionale, dal segretario amministrativo e dal segretario finanziario. Il Presidente può ampliare l'Ufficio del Presidente con altre figure professionali, fino ad un massimo di dodici membri, revocabili in qualsiasi momento. Il Presidente può attribuire ai membri dell'Ufficio del Presidente specifici incarichi organizzativi di natura tecnico amministrativa. Le riunioni dell'Ufficio del Presidente sono convocate dal Presidente. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, può nominare tra i soci, tramite atto scritto e per un tempo determinato, propri delegati per affrontare ambiti tematici particolari oppure tematiche relative alla tutela di determinate categorie di persone, tuttora sfavorite o svantaggiate o discriminate nell'attuale realtà nazionale, ed anche per affrontare in ambiti territoriali delimitati, particolari periodi elettorali e/o particolari situazioni di criticità.

Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, può altresì nominare suoi consiglieri per ambiti territoriali, che saranno determinati con l'atto di delega, o anche per temi di preminente interesse nazionale o materie di particolare complessità. Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al fine di dare indirizzi all'attività politica. Per il periodo del loro incarico sono chiamati a far parte della Direzione nazionale.

Il segretario generale è una delle figure di vertice del partito, ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito. Supervisiona e coordina le attività necessarie per la corretta gestione funzionale, operativa ed amministrativa del partito, coordinandosi in special modo con il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo ed il segretario finanziario. Agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione nazionale e del Comitato promotore nazionale. È nominato nel periodo transitorio dal Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del partito aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico. Si applica l'art. 19 del presente statuto.

Il Tesoriere nazionale cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del partito. Può avvalersi di professionisti esterni per l'esercizio delle sue attribuzioni, con l'assenso del Presidente. La sua funzione è di consentire al partito di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando l'equilibrio finanziario. È nominato nel periodo transitorio dal Presidente, di concerto

con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del partito aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico. Si applica l'art. 20 del presente statuto.

Nel corso del periodo transitorio è ammessa la doppia iscrizione al partito di persone che appartengono ad altri partiti che aderiscano formalmente al progetto politico di Coraggio Italia. La doppia iscrizione avrà effetto fino al 31 dicembre 2021. Da questa data l'appartenenza ad altri partiti rappresenta condizione ostativa all'iscrizione come previsto dall'art. 8, comma 2, del presente statuto.

IV. Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, il Comitato promotore nazionale è composto dai soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di Coraggio Italia, dai parlamentari in carica che aderiranno ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento europeo di Coraggio Italia successivamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, e dalle altre persone fisiche che verranno nominate dal Presidente, previa approvazione della maggioranza del Comitato promotore nazionale, divenendo così soci fondatori del partito. Il Comitato promotore nazionale cessa dalle sue funzioni alla conclusione del primo Congresso nazionale.

Il Comitato promotore nazionale è presieduto dal Presidente del partito, ha funzioni propositive, di supporto ed indirizzo politico e strategico.

Il Comitato promotore nazionale può nominare una commissione costituente, presieduta dal Presidente o da un suo delegato, con il compito di predisporre e sottoporre una proposta di regolamento congressuale all'approvazione del Comitato promotore nazionale medesimo, ed eventuali altre proposte regolamentari o atti programmatici, contenente le regole democratiche necessarie per la celebrazione del primo Congresso nazionale del partito. I principi ispiratori del regolamento congressuale devono essere i seguenti:

a. la prima elezione congressuale del Presidente e dei membri elettivi dell'Assemblea nazionale del partito avverrà mediante presentazione di candidature libere ed autonome di persone iscritte al partito; le candidature a Presidente devono essere presentate in collegamento a liste di candidati a membro dell'Assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere, corredate dalla sottoscrizione di un numero di componenti del Comitato promotore nazionale pari ad almeno il venticinque per cento del totale componenti del Comitato promotore nazionale, con arrotondamento all'unità superiore;

b. al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, i rappresentanti in Assemblea sono eletti con metodo proporzionale, adottando il metodo *D'Hondt* senza espressione di preferenza;

c. tutti i soci in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione del Congresso nazionale hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle sedute del Congresso nazionale;

d. il voto per delega è ammesso nel limite tassativo per cui ciascun socio può rappresentare per delega unicamente un altro socio avente diritto; il voto per delega è escluso per i soci che partecipino al Congresso attraverso collegamenti telematici.

e. le modalità di partecipazione alle sedute del Congresso nazionale devono prevedere in via prioritaria la possibilità di collegamento telematico, con procedure di autenticazione valide al fine della partecipazione e del voto.

Il funzionamento del Comitato promotore nazionale è regolato dalle norme di funzionamento previste dall'art. 16 del presente statuto per la Direzione nazionale.

Il Comitato promotore nazionale approva la carta dei valori ed il codice etico elaborate dalla Direzione nazionale.

V. La Direzione nazionale nella fase transitoria è composta dal Presidente, da tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, dai capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, dai membri del Governo e dai Consiglieri del Presidente, ove nominati, di cui al paragrafo III del presente articolo. Altri otto componenti possono essere nominati con atto di nomina del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del sessanta per cento di persone dello stesso sesso; la durata dell'incarico è correlata alla carica del Presidente, il quale può revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunità; in ogni caso essi durano in carica fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale.

Le funzioni e i poteri che sono esercitati temporaneamente dalla Direzione nazionale sono:

approvare mozioni di indirizzo politico e/o organizzativo, ed esprimere un voto anche sulle questioni di programmazione strategica ed organizzativa del partito che sono sottoposte dal Presidente;

elaborare la carta dei valori ed il codice etico del partito, da sottoporre all'approvazione del Comitato promotore nazionale;

adottare gli atti necessari su proposta del Tesoriere nazionale ad avviare la campagna di iscrizioni al partito;

con cadenza annuale, su proposta del Presidente, ratificare il rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Tesoriere nazionale ed approvato dal Comitato di Presidenza;

con cadenza annuale, su proposta del Presidente, ratificare i criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, predisposti dal Tesoriere nazionale ed approvati dal Comitato di Presidenza, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;

su proposta del Presidente, ratificare i regolamenti o atti programmatici necessari al funzionamento del partito, approvati dal Comitato di Presidenza;

deliberare sulla proposta di convocazione e sull'ordine del giorno del primo Congresso nazionale, con ratifica della maggioranza del Comitato promotore nazionale.

Il funzionamento della Direzione nazionale è regolato dall'art. 16 del presente statuto.

Il Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza può assegnare a componenti della Direzione nazionale ruoli esecutivi del partito.

Su proposta del Presidente ed approvazione del Comitato di Presidenza, la Direzione nazionale ratifica gli accordi con movimenti locali. In caso di richiesta da parte di movimenti locali o partiti riconosciuti di adesione al partito, tale richiesta dovrà essere approvata dal Comitato di Presidenza, e ratificata dalla Direzione nazionale

VI. Sino alla celebrazione dei primi congressi regionali e provinciali e delle città metropolitane di cui all'art. 21 del presente statuto, da tenersi dopo la celebrazione del primo Congresso nazionale, la nomina dei coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane, è affidata al Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente. La costituzione dei coordinamenti comunali è affidata ai coordinamenti regionali su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, a fronte del numero di soci presenti nell'articolazione territoriale. Ai coordinamenti territoriali si applicano le disposizioni dell'art. 21 del presente statuto.

Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza può adottare ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione del partito e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, anche con riferimento alle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie - su eventuale richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione del partito al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014, salva la ratifica delle modifiche statutarie adottate da parte dell'Assemblea nazionale ai sensi degli articoli 13, comma 9, e 30 del presente statuto, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, a pena di decadenza.

Nel periodo transitorio il criterio con cui sono erogate le risorse alle articolazioni territoriali che si verranno a costituire, al fine di dare avvio alla fase di operatività del partito e coordinare l'attività conseguente, è individuato in una percentuale della quota associativa, di cui all'art. 16, comma 2, lettera *c)*, pari al 50 per cento nelle modalità previste dal regolamento di amministrazione proposto dal Presidente e approvato dal Comitato di Presidenza.

Si allega al presente atto sotto la lettera «A», previa lettura da me notaio datane al comparente delle parti scritturate, il simbolo in forma grafica del partito che costituisce l'allegato «A1» al sopra trascritto Statuto.

Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono a carico del partito.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo ha approvato e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia in ventuno fogli per pagine ottantaquattro e sottoscritto alle ore dieci dal comparente e da me notaio qui in calce.

BRUGNARO LUIGI

MARIA CHIARA BRUNO, *notaio*

ALLEGATO *A*

Allegato "A" al n° di raccolta 13469

Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici
ARRIVO 2 Febbraio 2022
Prot: 2022/0000092/CRP

BIANCO:
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K 0%
VERDE:
C: 100%
M: 0%
Y: 100%
K 0%
ROSSO:
C: 0%
M: 100%
Y: 100%
K 0%
CORAGGIO ITALIA
MAGENTA:
C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K 0%
BLU:
C: 100%
M: 100%
Y: 0%
K 0%

22A01020

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Oporto (Portogallo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Paolo Pozzan Console onorario in Oporto (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Vice direttore generale: TRICHILO

22A01219

Limitazioni delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Ponta Delgada (Portogallo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Thomas Rizzo console onorario in Ponta Delgada (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Vice direttore generale: TRICHILO

22A01220

Limitazione delle funzioni della titolare del Consolato onorario in Funchal (Portogallo).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Margarida Valle Dos Santos Console onorario in Funchal (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona , validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d' Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Vice direttore generale: TRICHILO

22A01221

Modifica delle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Panama e della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 2022, la circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Panama (Panama) è modificata come segue:

il territorio dello Stato, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 2022, la circoscrizione territoriale della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) è modificata come segue:

il territorio dello Stato, Haiti.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 2022, il Consolato generale onorario in Port au Prince (Haiti), è posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana).

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A01222

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-044) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.